



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1571-B

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

18/12/2022 - 07:23

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 1571-B - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1571-B | 5 |
| 1.2.2. Testo approvato 1571-B (Bozza provvisoria) | 16 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 23 |
| 1.3.1. Sedute | 24 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 25 |
| 1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 26 |
| 1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 304 (pom.) del 26/04/2022 | 27 |
| 1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 306 (pom.) del 03/05/2022 | 35 |
| 1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022 | 38 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 45 |
| 1.4.1. Sedute | 46 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 47 |
| 1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 48 |
| 1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2022 | 49 |
| 1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/05/2022 | 51 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 53 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022 | 54 |
| 1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 553 (ant.) dell'11/05/2022 | 75 |
| 1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | 78 |
| 1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022 | 79 |
| 1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 80 |
| 1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 302 (pom.) del 04/05/2022 | 81 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea | 97 |
| 1.5.1. Sedute | 98 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici | 99 |

1.5.2.1. Seduta n. 431 dell'11/05/2022.....100

1. DDL S. 1571-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Iter

11 maggio 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1939](#)

assorbe [C.907](#), [C.1276](#)

approvato

[S.1571](#)

assorbe [S.674](#), [S.1503](#)

approvato con modificazioni

[C.1939-B](#)

approvato con modificazioni

S.1571-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [60/22](#) del 17 maggio 2022, GU n. 134 del 10 giugno 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) (Governo [Conte-I](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **11 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Classificazione TESEO

MARE , AMBIENTE , RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO , RECUPERO E RICICLAGGIO ,
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Articoli

NAVI E NATANTI (Art.2), PORTI (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.2), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2-4, 6, 8, 10, 11), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.3, 4, 6, 10-13), MATERIE PLASTICHE (Artt.4, 10, 12), OSSERVATORI (Art.6), INFORMAZIONE (Art.7), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.8), ISTRUZIONE (Art.8), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.9), NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.9), IMPRENDITORI (Art.10), PESCA E PESCOLTURA (Art.10), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.10), DISSALAZIONE (Art.11), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.11), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Virginia La Mura \(Misto\)](#) (dato conto della nomina il 26 aprile 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Virginia La Mura \(CAL-A-PC-IdV\)](#) nominato nella seduta pom. n. 309 del 10 maggio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 21 aprile 2022. Annuncio nella seduta n. 426 del 21 aprile 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1571-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)**

(V. Stampato Camera n. 1939)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019

(V. Stampato n. 1571)

modificato dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2021

(V. Stampato Camera n. 1939-B)

nuovamente modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 6 aprile 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 aprile 2022

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

- a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica.*

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo **8 novembre 2021, n. 197**. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione

3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. *Identico.*

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo **8, comma 2, lettera d)**, **del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197**, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

Identico

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione

delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

Identico

Art. 5.

(Norme in materia di gestione

delle biomasse vegetali spiaggiate)

Identico

costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

Identico

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

Identico

finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

Identico

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

Identico

riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

2. A decorrere dal 30 giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni: a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo

Art. 10.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)
Identico

Art. 11.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)
Identico

all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;
b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco »;
c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere a) o b): « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

Art. 13.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 14.

Art. 12.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Identico

Art. 13.

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Relazione alle Camere)

Identico

Art. 14.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

Identico

Art. 15.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

1.2.2. Testo approvato 1571-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 maggio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci,

le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:

« 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area

retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

*(Materiali di ridotto impatto ambientale.
Riconoscimento ambientale)*

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 13.

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e

dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- i) tre rappresentanti delle regioni;
- l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;
- m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 304 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

[N. 306 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 309 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 304 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
304ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La presidente [MORONESE](#) riepiloga brevemente i punti sui quali si è concentrata l'attenzione nel corso dell'esame.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) (argomentando sul punto 2.9 dello schema di parere illustrato nella scorsa seduta), il senatore [FERRAZZI](#) (PD) (argomentando sul punto 3.1 del medesimo schema) ed il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) (argomentando sul punto 2.2).

Il relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), preso atto delle risultanze del dibattito, dà conto di un'ulteriore nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) osserva che il decreto-legge in titolo manca in generale di una visione strategica.

Non vengono inoltre recepite misure sollecitate da tempo dalla sua parte politica, come la riduzione delle accise su benzina e gasolio, l'incremento del valore del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di componenti energetiche e misure per compensare le spese

di acquisto del gas naturale.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore per l'eccellente lavoro di sintesi, pone l'accento sull'importanza del decreto legge in titolo, che stanziava ben 3,1 miliardi di euro per far fronte al caro-energia.

Auspica quindi che, in prossimi provvedimenti (peraltro già allo studio), si possano reperire le risorse necessarie per implementare altre misure, come la proroga della riduzione delle accise e l'introduzione dell'IVA agevolata sul gas usato per l'autotrazione e su quello impiegato negli impianti di teleriscaldamento.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'ulteriore nuovo schema di parere presentato dal relatore.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) pone l'accento sulla particolare valenza delle misure di copertura finanziaria predisposte dall'articolo 37 del decreto-legge. Infatti, al posto di scegliere la via (decisamente irresponsabile ed economicamente discutibile) di ricorrere a nuove emissioni di debito pubblico, la norma introduce un'opportuna misura perequativa prendendo di mira l'extra-reddito percepito da poche grandi società, che hanno beneficiato dei maggiori utili dovuti all'aumento dei prezzi energetici, per redistribuirlo in favore di famiglie e piccole imprese.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Ad avviso della senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) il provvedimento iscritto all'ordine del giorno non coglie pienamente l'opportunità di rivedere il Piano nazionale per l'energia ed il clima, ricorrendo ancora a vecchie e superate fonti di sostentamento energetico e recando una disciplina deregolamentata e scomposta sulle fonti di energia rinnovabile, peraltro trascurando anche tematiche di sicura importanza (come l'agro-voltaico, oggetto di numerosi appelli da parte dei Coltivatori diretti).

Per questi motivi preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) si associa a quanto osservato dalla senatrice Nugnes.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [MORONESE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti l'ulteriore nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione la relatrice [LA MURA](#) (*Misto*), soffermandosi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 1 aggiorna i richiami normativi al decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021 (recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), il quale ha abrogato il precedente complesso normativo.

In secondo luogo, viene soppresso l'articolo 12 del testo precedentemente approvato dal

Senato, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, volte in particolare a prescrivere obblighi di etichettatura per i prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre al lavaggio. Infatti, alla luce di quanto evidenziato nel parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera, si è ravvisato il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa europea potesse pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Conclude osservando che il termine del 31 marzo 2022, contenuto nell'articolo 6, risulta ad oggi superato.

Con riferimento all'ultima osservazione della relatrice, la presidente [MORONESE](#) osserva che l'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. In ragione di ciò, stante quanto prescritto dall'articolo 104 del Regolamento, un'eventuale modifica non sarebbe possibile. Ritiene che, al riguardo, la soluzione più lineare potrebbe essere quella di varare il testo, senza ulteriori modifiche sul punto, chiedendo contestualmente al Governo ad innovare, non appena possibile, la predetta disposizione attraverso opportuni interventi di natura legislativa. Si tratta comunque di una questione che potrà essere ulteriormente approfondita nel corso della discussione.

Propone quindi di fissare per giovedì 28 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene sull'ultima proposta formulata dalla Presidente.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in titolo, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti, prevede per 30 giorni (dal 22 marzo al 20 di aprile compreso) la riduzione delle aliquote di accisa nella misura di 25 centesimi per litro sulla benzina e sul gasolio, impiegando a copertura parziale degli oneri della stessa disposizione le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle vendite di benzina e gasolio nel periodo 1 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022;

al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti l'articolo 18 prevede per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 3 prevede per le imprese con potenza disponibile uguale o superiore

ai 16,5 kW, diverse da quelle energivore, un riconoscimento di un credito di imposta del 12% per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 4 prevede per le imprese diverse da quelle gasivore, riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 5 prevede l'innalzamento del credito di imposta dal 20% al 25% a beneficio delle imprese energivore (per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022) e l'innalzamento del credito di imposta dal 15% al 20% a beneficio delle imprese gasivore (per le spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022) come già riconosciuti con il decreto 17/2021 cosiddetto "Energia o Sostegni Quater". Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 6 prevede per il periodo 1° aprile -31 dicembre 2022, l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al bonus sociale l'elettricità e gas da parte delle famiglie, innalzando la platea dei nuclei beneficiari da 4 a 5,2 milioni;

il decreto legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento attraverso il quale, a partire dal secondo semestre 2021, il Governo è intervenuto stanziando complessivamente quasi 20 miliardi per fronteggiare il caro energia (luce e gas) e il caro carburanti;

il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 €/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale. Nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e

supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 13 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 a gravare sulle bollette dell'energia elettrica vi è il "Corrispettivo mercato capacità" quale nuova componente che peserà annualmente per circa 1,5 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 2,2 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.6 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, "cosiddetto Bollette", la legge di bilancio 2022 e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, cosiddetto "decreto Energia o Sostegni Quater" hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021, il primo e il secondo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 sono applicate misure di abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva fino al 22 aprile, termine appena esteso al 2 maggio 2022 con un ulteriore decreto MEF di concerto con il MITE firmato il 6 aprile scorso;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

considerato che:

l'articolo 37 del presente decreto legge prevede l'istituzione per l'anno 2022 di un contributo (tassa 10%) a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per contenere il caro bollette di imprese e famiglie, a carico delle imprese energetiche che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

la disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario con finalità di equità e giustizia, rischia però di introdurre effetti distorsivi sulle aziende del *downstream* petrolifero derivanti dagli indicatori utilizzati per determinare la base imponibile su cui è calcolato il contributo, in quanto il confronto per individuare gli extra-profitti viene effettuato rispetto ad un periodo (quarto trimestre 2020 - primo trimestre 2021) in cui erano in atto significative restrizioni della mobilità con conseguente forte contrazione delle vendite al consumo;

ulteriore effetto distorsivo relativo alla disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario si avrebbe nel caso in cui fossero inclusi nella base imponibile elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia;

esprime parere favorevole

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di controllo nazionale delle ARPA;

B) e con le seguenti osservazioni:

1) si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:

1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle energivore e gasivore del settore manifatturiero, nonché tenendo conto anche delle specifiche difficoltà di determinati distretti produttivi;

1.2) di prevedere la proroga ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio;

1.3) di prevedere opportune iniziative di "*electricity release*" che consentano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE;

1.4) di prevedere lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;

1.5) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali;

1.6) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico.

2) si invita inoltre, per le medesime finalità di cui al punto 1, a valutare più in particolare l'opportunità:

2.1) di estendere il potere di indagine e di controllo affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto anche con il Corpo della Guardia di Finanza, non solo alla prevenzione di future anomalie e manovre difformi dalle regole del libero mercato, ma anche agli eventuali operati speculativi antecedenti, intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge;

2.2) in merito all'articolo 3, di incrementare il valore del contributo straordinario sotto forma di

credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica;

2.3) in merito all'articolo 4, di prevedere un superammortamento delle spese per acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo;

2.4) in merito all'articolo 6, di estendere la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, almeno per il primo semestre 2022, a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate;

2.5) di introdurre specifiche misure di sostegno nei confronti dei comuni montani già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni o le scuole, che hanno rilevanti necessità di illuminazione e riscaldamento;

2.6) di prevedere specifiche misure per intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione;

2.7) di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese;

2.8) in relazione agli articoli 3 e 4, di incentivare tramite aiuti alle imprese, ai comuni e ai cittadini non solo gli impianti di rinnovabili o di cogenerazione ma anche impianti a basse emissioni per il riscaldamento con caldaie a condensazione in classe energetica alta o pompe di calore per consumare meno gas;

2.9) di valorizzare e promuovere le potenzialità delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica. A tal fine si propone, in primo luogo, di realizzare una campagna informativa e promozionale a livello nazionale. In secondo luogo si propone di innalzare progressivamente da 1 MW a 3 MW il limite di potenza degli impianti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo che possono accedere agli incentivi diretti previsti dall'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 199 del 2021 attraverso tariffe specifiche;

2.10) in relazione all'articolo 6, di prevedere con urgenza l'attuazione di un piano nazionale per la riduzione di consumo di elettricità e di gas tramite informazioni chiare ai cittadini usando ogni mezzo di comunicazione (TV, radio, stampa e web), anche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO₂;

2.11) di istituire un'agevolazione per i consumatori per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica.

L'agevolazione, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità presenti anche nel PNRR, si rende ancor più necessaria nell'attuale momento storico, caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia e dalla necessità di trovare fonti energetiche alternative e adottare misure che limitino i consumi;

2.12) in relazione all'articolo 21, di prevedere che i gessi defecazione da fanghi siano tracciati e tracciabili, mediante controlli su lotti omogenei onde evitare disastri ambientali sul suolo e il sottosuolo.

3) si invita, in ordine alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, a valutare l'opportunità:

3.1) di intervenire sulla metodologia di calcolo del contributo solidaristico straordinario, al fine di introdurre i correttivi e i miglioramenti necessari per garantire ragionevolezza ed equità nell'individuazione dell'entità del contributo, in particolare prendendo a riferimento almeno un esercizio antecedente all'emergenza sanitaria da Covid-19, riconsiderando l'inclusione nella base imponibile di elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia, nonché ampliando la base dei soggetti a cui applicare il contributo straordinario, con particolare

riguardo agli operatori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio nazionale;

3.2) di prevedere che per i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici e di fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza superiore a 20 Kw, il calcolo del contributo straordinario si faccia sottraendovi la compensazione già pagata da questi soggetti come previsto dall'articolo 15-*bis* del DL 4/2022 sui loro eventuali extra-profitti, autorizzando il MEF a modulare la misura del contributo straordinario qualora tale sottrazione della compensazione già pagata dai produttori di energie rinnovabili riduca effettivamente la base imponibile del contributo stesso onde garantire il gettito previsto di 3.980 milioni;

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 306 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
306ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che sono pervenuti i pareri espressi dalla 1a (di tenore non ostativo) e dalla 10a Commissione (di tenore favorevole). Non risultano invece ancora pervenuti i pareri della 5a, dell'8a e della 14a Commissione.

Rende quindi noto che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 dello scorso 28 aprile, non sono stati presentati emendamenti. Risulta tuttavia presentato un ordine del giorno (G/1571-B/1/13, pubblicato in allegato). Il testo, finalizzato a sensibilizzare il Governo sull'aggiornamento della data contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in titolo (questione già approfondita dalla relatrice nella seduta del 26 aprile scorso), è stato ritenuto ammissibile dalla Presidenza - nonostante il predetto articolo non risulti modificabile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, a seguito della doppia pronuncia conforme espressa dai due rami del Parlamento - in quanto attinente anche a valutazioni connesse con la votazione finale del disegno di legge medesimo.

Interviene quindi il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az), primo firmatario dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13, auspicando che, su di esso, possa coagularsi un'ampia convergenza politica.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno G/1571-B/1/13, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, anche i senatori Laura [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nonché la presidente [MORONESE](#) (*Misto*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che si stanno svolgendo le audizioni relative al disegno di legge in titolo, fa presente, con riferimento all'audizione del generale Valerio Giardina (Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale), prevista nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 15, che il soggetto udito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta.

Propone pertanto alla Commissione di avvalersi del predetto strumento procedurale.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) rammenta che, a seguito di quanto poc'anzi deliberato, nella seduta riservata all'audizione del generale Giardina non saranno ammesse, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2560, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1571-B](#)

G/1571-B/1/13

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge sulle "disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", la cosiddetta «Legge SalvaMare»,

premessi che:

il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019, modificato dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2021 e nuovamente modificato in seconda lettura dalla VIII Commissione permanente "Ambiente, territorio e lavori pubblici" della Camera dei Deputati il 6 aprile 2022 e infine trasmesso al Senato in data 11 aprile 2022;

in corso di esame sono state introdotte modifiche al testo del disegno di legge nonché introdotti articoli aggiuntivi, con l'intento di definire una norma idonea a contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 6 interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti;

con tale finalità, il comma 2 dell'articolo 6 affida al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, entro il 31 marzo 2022, data che ad oggi è già superata e che risulterà pertanto antecedente alla data di approvazione finale del provvedimento.

Impegna il Governo:

ad intervenire, una volta approvata la «Legge Salvamare», attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta disposizione risolvendo l'incoerenza normativa della data per l'avvio del Programma sperimentale del recupero plastica di cui all'articolo 6 del disegno di legge.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione permanente (non ostativo), della 5ª Commissione permanente (non ostativo), della 10ª Commissione permanente (favorevole) e della 14ª Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8ª Commissione permanente.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice [LA MURA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

[\(2392\)](#) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente [MORONESE](#) concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima.

In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al

conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti. L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di qualificazione energetica".

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della

predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 173 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 175 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 545 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 553 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 50 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 302 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
173ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 11ª su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato la riformulazione 1.6 (testo 3), riferita al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Dopo aver illustrato altresì il relativo emendamento propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1571-B\)](#) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2564\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere:

- sugli emendamenti 2.0.4, 3.30, 17.0.7 e 23.0.1 un parere non ostativo, segnalando che sarebbe opportuno indicare il termine di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
- sull'emendamento 7.6 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di specificare quale sia l'autorità competente a irrogare la sanzione;
- sull'emendamento 22.0.41 un parere non ostativo, invitando a precisare quali siano i servizi oggetto di prenotazione *on-line* ai quali la proposta fa riferimento;
- sui restanti emendamenti prioritari un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
175ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

[\(2317-A\)](#) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2416-A\)](#) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 4.100 (testo 3), 14.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
545ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare,

preso atto anche della assicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.

Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera c), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), si sofferma sulla portata normativa e finanziaria della lettera c) della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere a) e b) della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2)."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.

Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.

In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.

In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, " con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.

Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard*.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo

economico";

- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;

- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto

concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;

- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;
- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2

miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;

- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;
- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e

seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;
- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;
- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;
- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;
- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga - che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati - è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudenziale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale

docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";

- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-quater.

All'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti

4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31, e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle

risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inadeguata. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di

pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e

12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli

emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte

12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli

emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo

2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece

valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo

2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4.

Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3,

16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per

quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti

17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo

2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore

della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per

autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9,

17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6,

17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura

per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta

18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione

tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19

e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23.

Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli

emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata

finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione

tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 553 (ant.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
553ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1571-B\)](#) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si ribadisce per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per la Commissione di merito lo scorso 3 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

[\(2416-A\)](#) Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della senatrice RIVOLTA, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2317-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che risulta positivamente verificata, subordinatamente all'inserimento di una disposizione aggiuntiva recante la necessaria copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.8 (testo 3), interamente sostitutivi dell'articolo. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 6.13 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza e il meccanismo di copertura nel caso di oneri. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 7.3 (testo 2). Chiede conferma della sostenibilità, con le risorse disponibili, delle attività previste dalla proposta 10.17 (testo 2), sostitutiva della lettera a) dell'articolo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1 (testo 2) e 13.6 (testo 2), quest'ultima integralmente sostitutiva dell'articolo. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.5 (testo 2), integralmente sostitutivo dell'articolo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 17.3 (testo 2). Osserva che sull'emendamento 18.9 (testo 2), non vi sono osservazioni. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.23 (testo 3). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 27.13 (testo 3). Occorre avere conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 29.6 (testo 2), integralmente sostitutivo dell'articolo. Non vi sono, infine, osservazioni da formulare sull'emendamento 31.1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 21.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative indicate dal relatore e riferiti agli articoli da 21 a 32, fatta eccezione per la proposta 21.0.10 (testo 2), sulla quale concorda circa l'assenza di criticità finanziarie, nonché per le proposte 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2) sulle quali è in corso la predisposizione della relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la sussistenza di criticità di ordine finanziario anche sugli emendamenti 23.0.2, 27.6, 27.0.6, 27.0.15, 27.0.22, 27.0.23, 32.0.1 e 32.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno, analogamente al metodo seguito nelle precedenti sedute, tenere sospesa l'espressione del parere per gli emendamenti sui quali il relatore e il Governo rappresentano la sussistenza di criticità di ordine finanziario, esprimendo invece una valutazione non ostativa su tutti i restanti emendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) interviene incidentalmente per dare conto della portata normativa dell'emendamento a sua prima firma 24.0.3, sottolineando che si tratta di una misura di semplificazione volta ad agevolare i rapporti tra gli agenti immobiliari e le parti dei contratti di compravendita, senza quindi criticità di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di svolgere un approfondimento sulla suddetta proposta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 21 alla fine, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9, 21.0.10, 23.7, 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13, 23.14, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.12, 24.11 (testo 2), 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.0.1, 24.0.1 (testo 2), 24.0.3, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.5, 25.0.6, 25.0.7, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.13 (testo 2), 27.13 (testo 3), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.20, 27.0.22, 27.0.23, 27.0.26, 27.0.28, 27.0.28 (testo 2), 27.0.29, 29.6 (testo 2), 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30, 29.31, 31.1 (testo 2), 31.0.1, 31.0.2, 32.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, il cui esame resta sospeso".

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 2022
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

[\(1571-B\)](#) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("*legge SalvaMare*"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 302 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 4 MAGGIO 2022
302ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relattrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Nel soffermarsi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, evidenzia che con l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, commi 3 e 5, sono stati aggiornati i richiami normativi al decreto legislativo n. 182 del 2003, di recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, il quale ha abrogato il precedente complesso normativo.

Viene anche soppresso l'articolo 12 del testo precedentemente approvato dal Senato, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, volte in particolare a prescrivere obblighi di etichettatura per i prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre al lavaggio. La previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa europea non è stata ritenuta in linea con il corretto funzionamento del mercato interno e non conforme alla direttiva (UE) 2015/1535.

Non risultando profili di contrarietà con l'ordinamento europeo, illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Si riprende dall'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti che erano stati accantonati.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO ribadiscono l'invito alla riformulazione di alcune parti delle premesse, preannunciando quindi il parere favorevole sul testo riformulato.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione e pertanto l'ordine del giorno G/2481/4/14 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal Governo.

Gli identici emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati dai proponenti.

Gli identici emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15, su cui la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione.

L'emendamento 6.1, su cui la RELATRICE esprime un parere favorevole e su cui il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, posto ai voti, è approvato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) presenta una riformulazione dell'emendamento 6.2, volta solo a chiarirne meglio il senso letterale.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5ª Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 6.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.2 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare l'emendamento 10.4 ed esprimono un parere favorevole su una riformulazione dell'emendamento 10.0.1, in cui si mantengono le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica" e in cui si aggiungono le parole: "nell'ambito di una regolamentazione complessiva del settore".

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di non accogliere la proposta di riformulazione, evidenziando i notevoli e immediati danni di natura economica e commerciale, per la salute degli animali, senza benefici per la salute umana, qualora dovesse entrare in vigore una norma di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione 2019-2020, volta a vietare l'importazione, la conservazione e il commercio di specie esotiche animali, ancorché nell'ambito di una regolamentazione complessiva.

Sottolinea, inoltre, che tale divieto, stabilito come criterio di delega mediante un emendamento introdotto durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non è previsto dal regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale, né è previsto da alcun altro Paese europeo.

Ricorda, peraltro, che in sede di esame della predetta legge di delegazione, il Governo aveva preso l'impegno di rivedere la materia, cosa che poi non è avvenuta.

Risulta, pertanto, attualmente uno schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, che dovrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri di domani, in cui si prevede un divieto di importazione, conservazione e commercio di tutte le specie esotiche animali e che rinvia a un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 giorni per l'identificazione delle possibili deroghe.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, non prevede alcuna forma di ristoro per le numerosissime imprese di allevamento e commercio delle specie coinvolte, né alcuna norma concernente tali specie che dovranno essere soppresse o sottoposte a sterilizzazione o isolamento per bloccarne la riproduzione. Sottolinea, al riguardo, che la stragrande maggioranza delle specie esotiche in questione, come pesci da acquario, pappagalli, canarini e altre, non sono importate ma sono allevate ormai da generazioni in Italia e quindi non sono portatrici di rischi per la salute animale o umana.

Ritiene, peraltro, che tale schema di decreto legislativo non è privo di oneri per l'Erario, e che quindi per essere presentato validamente entro la scadenza della delega legislativa prevista per l'8 maggio prossimo dovrà ricevere una adeguata copertura finanziaria.

Ribadisce, quindi, di non accogliere la riformulazione proposta e chiede l'accantonamento di queste proposte emendative, in attesa di conoscere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo in parola.

Il sottosegretario AMENDOLA ribadisce la proposta di riformulazione, che consentirebbe di tenere le maglie aperte alle esigenze delle circa 20 mila imprese coinvolte e anche dei consumatori, e di elaborare una regolamentazione adeguata.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 e chiede al senatore Briziarelli di specificare con precisione quali tipi di animali sono in questione, essendo attualmente già vietata l'importazione di talune specie di gatti, di cani, di equini e ovini.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) rimarca la *ratio* che sottende la norma di divieto, che peraltro è condivisa anche dagli altri Paesi europei e che è volta alla tutela della salute animale e umana in Europa, essendo molte specie animali potenziali portatrici di malattie anche trasmissibili all'uomo, ma che è volta anche al benessere degli stessi animali esotici in questione, il cui commercio ne comporta il distacco forzoso dai loro *habitat* naturali. Ritiene pertanto opportuno il divieto di importazione, prevedendo le opportune misure di ristoro per le aziende che ne verrebbero eventualmente danneggiate.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) si dichiara d'accordo con l'idea di vietare solo l'importazione, consentendo il commercio e l'allevamento delle specie che pur nascendo esotiche ora non lo sono più, essendo nate da generazioni su territorio europeo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Pc-Idv*) invita a separare l'aspetto economico, di tutela delle imprese coinvolte, da quello della tutela del benessere e della salute degli animali e della salute umana. Ricorda, al riguardo, che la legge di delegazione in cui è stato inserito il criterio di delega del divieto, è stata discussa e approvata in periodo pandemico ed è pertanto figlia di un comune senso di preoccupazione per il rischio di malattie e virus trasmissibili dall'animale all'uomo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che gli emendamenti del senatore Briziarelli intervengono a modifica della legge di delegazione europea precedente e ritiene che in tale sede si sia entrato nel merito dell'elencazione precisa della fauna esotica oggetto della normativa. Ritiene, quindi, centrale l'argomentazione, che è avvalorata dagli stessi interventi del senatore Briziarelli, ovvero dell'opportunità di prevedere il divieto per l'importazione delle specie esotiche che sono suscettibili di essere portatrici di nuove malattie epidemiche, mantenendo così il senso originario del criterio di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020. Suggerisce, pertanto, di riformulare in tal senso gli emendamenti in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si dichiara a favore di un rinvio della questione, per poter consentire un ulteriore approfondimento, ritenendo anche opportuno specificare meglio gli aspetti della commercializzazione e della conservazione. Ritiene inoltre necessario poter visionare lo schema di decreto legislativo citato.

La senatrice [LA MURA](#) (*CAL-Pc-Idv*) ricorda come la questione delle specie esotiche sia strettamente legata anche al tema della tutela della biodiversità, che rappresenta un grande problema in Italia e su cui pende anche una procedura di infrazione. L'introduzione di specie esotiche negli *habitat* autoctoni produce uno stravolgimento, con gravi conseguenze per le specie locali e per la biodiversità propria dei nostri territori. Si tratta di un problema che andrebbe affrontato procedendo anzitutto a un censimento delle specie esotiche presenti in Italia.

La relatrice, senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), conviene sull'opportunità di approfondire il tema e di attendere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo. Nel merito, condivide l'opinione prevalente volta a limitare il divieto all'importazione delle specie esotiche, in ragione delle importanti esigenze di tutela della salute pubblica da possibili rischi epidemici di malattie importate, e di tutela della biodiversità autoctona. In tal senso, ritiene che i divieti dovranno essere accompagnati da misure, non solo di ristoro delle imprese danneggiate, ma anche di censimento e monitoraggio delle specie coinvolte nei divieti, finalizzate a evitare una loro dispersione nell'ambiente, con conseguenti rischi per gli *habitat* locali.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, mantiene accantonati gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Gli emendamenti 11.1, 11.2, 12.1 e 13.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 14.0.1 (testo 2).

Similmente, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 16.2 (testo 2), 16.3, 16.4 e 16.12

(testo 2).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 16.5 e 16.6.

L'emendamento 16.7 (testo 2), con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.9, 16.11 e 16.13.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi approvato l'emendamento 17.1.

Sull'emendamento 18.2, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) presenta una riformulazione, in cui sono sopprese, alla lettera b), le parole: "e di digestati in agricoltura" e, alla lettera c), le parole: "e dei digestati anaerobici".

Il [PRESIDENTE](#), considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5a Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole su tale riformulazione e, pertanto, posto ai voti, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2) pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2) e 18.4.

Le senatrici [LA MURA](#) (CAL-Pc-Idv) e [GIANNUZZI](#) (CAL-Pc-Idv) sottoscrivono gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, i quali, posti ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con distinte votazioni.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan ed altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan ed altri; Dorian Sarli ed altri; Alessandro Pagano ed altri; Gilda Sportiello ed altri; Trizzino

(912) MANTERO ed altri. - Disposizioni in materia di eutanasia
(Parere alle Commissioni 2a e 12a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il disegno di legge mira a dare una risposta normativa alle indicazioni della Corte costituzionale espresse nella sentenza di incostituzionalità dell'articolo 580 del codice penale (sentenza n. 242 del 2019). Esso si compone di 11 articoli.

In base all'articolo 1, il disegno di legge è volto a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 2 qualifica come "morte volontaria medicalmente assistita" il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5. Tale atto deve rappresentare il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. L'articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita.

In base al successivo articolo 4, la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita, nonché espressa nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ovvero, qualora le condizioni della persona non consentano tali forme, mediante le modalità di cui al comma 2.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica che la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e che quest'ultima ha la facoltà di indicare chi debba essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi possa essere presente all'atto del decesso. I successivi commi da 2 a 7 definiscono la procedura che i soggetti competenti devono seguire successivamente alla richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

L'articolo 6 prevede che l'esercente la professione sanitaria non sia tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita nel caso di preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza.

L'articolo 7 introduce la figura dei Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali, che esprimono un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

L'articolo 8, con riferimento alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto della disciplina in esame, esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo, nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali; i reati esclusi sono quello di istigazione o aiuto al suicidio e quello di omissione di soccorso.

L'articolo 9 reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 le disposizioni finali, tra cui la previsione che il Ministro della salute presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in commento.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore e, nelle more, prevede l'aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale in relazione a quelle contemplate dal provvedimento in esame e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.

Il secondo disegno di legge assegnato per l'esame (A.S. 912) prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia. In Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due assegnati e prima illustrati, ovvero: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 ([n. COM\(2022\) 76 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme transitorie finalizzate a consentire ai medicinali veterinari, già autorizzati in conformità della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, come applicabili al 27 gennaio 2022 (ultimo giorno della loro vigenza), di poter essere immessi sul mercato (oltre che di essere commercializzati) fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura o il loro foglietto illustrativo non sono conformi al regolamento (UE) 2019/6.

Il periodo transitorio si rende necessario al fine di rispondere alle gravi preoccupazioni sollevate dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi, in relazione alla necessità di garantire la fornitura continua dei medicinali veterinari necessari, evitando il rischio di interruzione nella disponibilità di tali medicinali, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali, sia di quelli da allevamento che degli quelli da compagnia.

Il vigente regolamento (UE) 2019/6 prevede, infatti, all'articolo 152, che i medicinali veterinari già immessi sul mercato prima del 28 gennaio 2022 possano continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027.

Tuttavia, tale deroga non è prevista anche per la nuova immissione in commercio, e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari non sono stati in grado di conformarsi per tempo, entro il 28 gennaio 2022, alle prescrizioni relative all'etichettatura e al foglietto illustrativo, di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6. Peraltro, anche le autorità competenti non sono state in grado di trattare, entro tale data, tutte le variazioni alle autorizzazioni, necessarie a garantire la conformità ai citati articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6.

Pertanto, al fine di evitare carenze nella disponibilità di tali medicinali, si rende necessario continuare a consentire non solo la commercializzazione, ma anche la loro immissione sul mercato, nel periodo tra il 28 gennaio 2022 e il 29 gennaio 2027, ancorché non conformi alle nuove regole sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/6, la cui applicazione è confermata per tutti i medicinali veterinari immessi o da immettere sul mercato a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera *b*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica. Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare la fornitura dei medicinali veterinari, a fronte della diffusa difficoltà, per i titolari delle autorizzazioni e per le autorità competenti, di conformarsi alle nuove norme europee sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo, a decorrere dal 28 gennaio 2022, può essere raggiunto nel modo più appropriato mediante una deroga transitoria stabilita con un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la deroga prevista è limitata alle sole prescrizioni circa l'etichettatura e il foglio illustrativo, e non si estende oltre la data del 29 gennaio del 2027, che corrisponde al termine del periodo transitorio già previsto per la commercializzazione dei

medicinali veterinari già immessi in commercio prima del 28 gennaio 2022.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e se ne sottolinea l'urgenza, al fine di non rischiare la carenza di disponibilità dei medicinali veterinari sul mercato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ([n. COM\(2022\) 105 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, rilevando che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono diffuse in tutta l'UE. Nell'UE una donna su tre ha riferito, nel 2014, di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Secondo stime basate sui dati del 2019, la diffusione di questi atti di violenza nell'UE sarebbe pari al 21,2 per cento. Accanto alle forme di violenza contro le donne e di violenza domestica che avvengono nel mondo reale, la violenza *online*, sia contro le donne che tra *partner*, è in aumento; secondo le stime, nel 2020 avrebbe riguardato, nel mondo, il 52 per cento delle giovani donne. L'iniziativa in esame intende quindi prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Più nello specifico, mira a garantire una prevenzione efficace di tali tipi di violenza, a proteggere da simili atti, ad assicurare l'accesso alla giustizia e l'assistenza alle vittime, e a rafforzare il coordinamento. Mira inoltre a garantire che le molestie sessuali e la violenza *online* siano affrontate in modo efficace.

La proposta è composta da 52 articoli, ripartiti in 7 capi.

Il capo 1, oltre a contenere le disposizioni generali, tra cui l'oggetto (articolo 1), sottolinea l'attenzione particolare da prestare alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica più esposte a tale rischio (articolo 2).

Il capo 2 prevede un'armonizzazione minima dei reati di stupro (articolo 5) e di mutilazione genitale femminile (articolo 6). Vista la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento della violenza online, esso prevede anche norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo *stalking online* (articolo 8), le molestie *online* (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (articolo 10).

Il capo 3 riguarda la protezione e l'accesso alla giustizia delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica. Esso contiene norme riguardanti la denuncia dei casi di violenza (articolo 16). Il capo 3 impone anche l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione da parte degli Stati membri al fine di garantire che le vittime siano efficacemente tutelate (articolo 21). L'articolo 25 garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza *online* e la possibilità per gli utenti che ne sono vittime di ricorrere in giudizio.

Il capo 4 contiene disposizioni riguardanti l'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Gli Stati membri sono tenuti a istituire linee di assistenza telefonica nazionali per le vittime e a garantirne il funzionamento mediante un numero telefonico unico a livello dell'UE (articolo 31).

Le disposizioni del capo 5 riguardano la prevenzione efficace della violenza contro le donne e della violenza domestica. I professionisti che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime devono ricevere un'apposita formazione e ottenere informazioni mirate.

Il capo 6 contiene norme sul coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di

violenza, ma anche disposizioni riguardanti il coordinamento a livello dell'UE.

Il capo 7 contiene le disposizioni finali della direttiva. L'articolo 45 modifica la direttiva sugli abusi sessuali sui minori a fini di coerenza, chiarendo che le circostanze in cui il consenso non può essere validamente prestato da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale comprendono quelle di cui all'articolo 5 della presente proposta.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta, ossia la competenza europea a legiferare in materia, è costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 83, paragrafo 1, riguarda le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici, mentre l'articolo 82, paragrafo 2, concerne le norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato.

In riferimento al principio di sussidiarietà, rileva che l'ampia diffusione nell'UE della violenza contro le donne e della violenza domestica e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società rendono particolarmente necessaria un'azione congiunta. La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere fisiche e avere una componente transfrontaliera allorché le persone si spostano da un Paese all'altro, ma nel mondo virtuale non hanno frontiere. Gli obiettivi strategici possono essere raggiunti solo se, in egual misura, si applicano norme minime a tutti i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica. Gli Stati membri hanno affrontato il problema a livello sia legislativo che politico, ma senza giungere a una minor diffusione del fenomeno. Per garantire parità di trattamento per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, l'iniziativa creerebbe una convergenza verso l'alto, stabilendo norme minime sui loro diritti. Tali norme mirerebbero a prevenire e combattere questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale. Si introdurrebbero inoltre definizioni e sanzioni penali riguardanti i comportamenti per i quali esistono lacune a livello di perseguibilità. L'azione dell'UE garantirà la tutela dei diritti fondamentali di metà della popolazione dell'UE in tutto il territorio dell'UE.

In merito al principio di proporzionalità, rileva che le misure sono state elaborate sulla base di un'attenta analisi delle lacune effettuata a livello sia dell'UE che nazionale. Le misure: non vanno oltre quanto necessario, evitando di sovrapporsi alle norme nazionali in materia di perseguibilità penale; non obbligano le autorità pubbliche ad adottare misure la cui attuazione sarebbe eccessivamente complessa; e evitano costi sproporzionati per gli Stati membri e per i datori di lavoro. Le misure previste, inoltre, possono essere considerate necessarie per conseguire gli obiettivi in modo efficace e tale da rafforzare l'attuazione dei diritti fondamentali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Ministero della Giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. Nel fornire un giudizio positivo sulla proposta, da ritenere conforme all'interesse nazionale, la relazione evidenzia come la minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di euro, cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere circa 82,7 miliardi di euro. Il maggior potenziale in termini di vantaggi economici è legato alla riduzione del costo legato ai danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di euro). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in genere.

I costi di conformità totali oscillano tra i 5 e i 6,6 miliardi di euro. Tali costi ricadrebbero per la maggior parte sugli Stati membri, con alcune eccezioni relative alle molestie sessuali, che potrebbero comportare costi di conformità per i datori di lavoro. I costi potenziali per i datori di lavoro ammontano a 1,9 miliardi di euro a causa della partecipazione obbligatoria dei dirigenti a corsi di formazione riguardanti le molestie sessuali sul lavoro e le ripercussioni negative della violenza domestica in ambito lavorativo. I costi sarebbero limitati alla partecipazione dei dirigenti a un corso di formazione *online* di due ore e non sarebbero quindi significativi per le PMI.

Quanto alla tempistica di adozione in sede europea entro il 2022 dovrebbe essere raggiunto un accordo politico di massima in Consiglio.

La proposta è in corso di esame in 6 Parlamenti/Camere nazionali dell'UE e sinora non sono state

sollevate obiezioni in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE ([n. COM\(2021\) 851 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, volta a rafforzare il vigente quadro europeo contro reati ambientali, sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione della carente efficacia dell'impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero, a danno della qualità dell'aria, della qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna.

In particolare, nel 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione sull'efficacia della direttiva 2008/99/CE, nella quale si segnalavano carenze significative relative all'applicazione concreta, alla definizione dei reati, ai livelli delle sanzioni, alla scarsa cooperazione transfrontaliera, e al sistema di responsabilità per le persone giuridiche.

Per questo motivo, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali nell'ambito dei reati contro l'ambiente, anche transfrontaliero, garantire l'efficacia delle sanzioni contro la criminalità ambientale, e migliorare la raccolta e diffusione di dati statistici, la proposta in esame provvede ad aggiornare le norme esistenti e rafforzare il ricorso al diritto penale per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, il quale consente l'adozione di direttive per fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, necessarie all'attuazione di una politica dell'Unione, che in questo caso è la politica ambientale europea, disciplinata dall'articolo 191 del TFUE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Quest'ultimo ha infatti adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all'obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali, anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Secondo il Parlamento svedese, l'introduzione di una tale norma dovrebbe, invece, rimanere nell'ambito della piena discrezionalità di ogni Stato membro. Peraltro, il Riksdag non ritiene che una tale norma sia necessaria per raggiungere l'obiettivo complessivo della proposta. Inoltre, la stessa competenza dell'Unione in materia di diritto penale non sembra arrivare fino a poter investire le regole democratiche elettorali nazionali.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 5 della proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali per i reati di cui all'articolo 3 (i reati ambientali) e di cui all'articolo 4 (favoreggiamento, istigazione, concorso e il tentato reato).

In particolare, per i reati di cui all'articolo 3 devono essere previste sanzioni con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se il reato ha provocato o avrebbe potuto provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, ovvero di almeno sei anni di reclusione negli altri casi (o quattro anni per alcuni

reati).

Inoltre, il paragrafo 5 dell'articolo 5 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni o misure supplementari, che possono essere comminate in aggiunta alla pena detentiva per i reati di cui all'articolo 3, o alle sanzioni penali per i reati di cui all'articolo 4, al fine di modulare una risposta sanzionatoria su misura a fronte dei diversi tipi di comportamento criminale.

Si tratta di sanzioni accessorie tra cui: l'obbligo di ripristinare l'ambiente, sanzioni pecuniarie, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, il ritiro di permessi e autorizzazioni, nonché divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche, e la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria di condanna o delle sanzioni o misure inflitte.

L'obbligo per gli Stati membri di prevedere legislativamente tali sanzioni accessorie non implica minimamente alcun pregiudizio alla piena discrezionalità dei giudici di applicarle o meno al caso concreto. Il giudice resta pertanto del tutto libero di decidere se la persona fisica che ha commesso un determinato reato ambientale, tenendo conto della gravità dello stesso e delle modalità con cui è stato perpetrato, sia meritevole - per esempio - anche dell'interdizione temporanea dalla candidatura a cariche elettive o pubbliche.

Il Relatore ritiene, pertanto, di non condividere l'opinione espressa dal Parlamento svedese e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1571-B

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, cosiddetto "legge SalvaMare", già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera;

rilevato che la Camera dei deputati ha aggiornato alcuni riferimenti normativi all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, commi 3 e 5, nonché ha soppresso l'articolo 12, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, per possibili pregiudizi al corretto funzionamento del mercato interno;

valutato che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati sono in linea con l'ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2481](#)

G/2481/4/14 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti europei e raccomandazioni;

considerato che:

con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta "direttiva SUP";

sulla base del principio "chi inquina paga", la direttiva SUP mira a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo su alcuni prodotti in plastica monouso;

il decreto legislativo n. 196 del 2021 intende contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della direttiva SUP in maniera equilibrata, al fine di evitare danni all'economia nazionale, particolarmente provata dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell'energia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

nell'ottica di un'economia circolare, è necessario introdurre misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, promuovere nuovi modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, che contribuiscono al corretto funzionamento del mercato e favoriscono comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;

una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera drammatica sui settori produttivi nazionali ed europei, già messi duramente alla prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con meccanismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e una trasformazione equilibrati e gradualmente, per evitare che si creino maggiori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;

impegna il Governo a:

intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l'economia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, definendo obiettivi realistici e strategici nell'ambito dell'economia circolare per il settore della plastica che punti all'innovazione di processo ed *ecodesign*, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno della transizione ecologica delle filiere;

di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare ulteriormente la stabilità dell'economia europea e la sua competitività con i Paesi extra-UE.

Art. 4

4.14 (testo 2)

[Ginetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."

4.7 (testo 2)

[Giammanco](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

4.8

[Nannicini](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".

4.9

[Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.15

[Castaldi](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».

Art. 6

6.1

[Ginetti](#), [Conzatti](#)

Accolto

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».

6.2 (testo 2)

[Ginetti](#), [Conzatti](#)

Accolto

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assuma efficacia. La modifica si intende approvata».

Art. 10

10.2 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;"*;

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e"*.

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.2 (testo 2)

[Taricco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».

16.3

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#), [Giammanco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.12 (testo 2)

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.7 (testo 2)

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel

caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

Art. 17

17.1

La Relatrice

Accolto

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.2 (testo 2)

[Lorefice](#)

Accolto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato";*

c) *alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione".*

18.1 (testo 2)

[Taricco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».

18.3 (testo 2)

[Ginetti](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.».

18.4

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 431](#)

11 maggio 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. 1 e 2.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 198, contrari 0, astenuti 17, votanti 215, presenti 216.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 431 dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

431a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(2416) SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (Relazione orale) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2416.

Il relatore, senatore Laniece, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LANIECE, relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 2416 di iniziativa della senatrice Saponara, che ringrazio, approvato dalla 7a Commissione permanente,

istruzione pubblica, beni culturali, lo scorso 10 marzo. Il provvedimento mira a riconoscere il teatro Regio di Parma quale monumento nazionale.

Esso si compone ora di due articoli.

Nel corso dell'esame in sede redigente la Commissione ha approvato l'articolo 1, ai sensi del quale il Teatro Regio di Parma è dichiarato monumento nazionale nel testo originario, e ha introdotto l'articolo 2, che dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento in esame, al fine di recepire la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio.

La dichiarazione di interesse culturale, che è riconosciuta alle cose che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario e civico di significato distintivo ed eccezionale, costituisce un giusto riconoscimento del Parlamento nei confronti di un bene culturale di assoluto pregio.

Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, fu edificato per volontà della duchessa Maria Luigia d'Asburgo Lorena, seconda moglie dell'imperatore Napoleone Bonaparte, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1816 al 1847; amante della musica e del canto, prendendo atto che il vecchio Teatro Ducale, fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, sollecitò la costruzione di un nuovo edificio più moderno. Teatro in stile neoclassico, con la facciata caratterizzata da un colonnato di ordine ionico e un'ampia finestra termale nella parte alta, in origine era destinato ad accogliere i più vari generi di spettacolo: dall'opera alla danza, alla poesia e alle forme di arte più diverse. Di particolare pregio l'orologio che dal 1829 scandisce il tempo di opere e concerti e che grazie ad un lungo restauro nel 2018 è tornato a funzionare. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il successivo secolo, dalla fine dell'epoca legata al nome del grande compositore Gioachino Rossini alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura delle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana di Mascagni, Leoncavallo e Puccini.

Ciò premesso, il disegno di legge in titolo nasce dalla considerazione dell'importanza del patrimonio culturale che il Teatro rappresenta ed è idealmente connesso alla dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale del grande maestro Giuseppe Verdi, a Busseto, riconosciuta con legge 3 febbraio 1901, n. 26. Entrambi questi luoghi, infatti, hanno avuto un significato rilevante nella vita del maestro. La dichiarazione di monumento nazionale intende riconoscere l'importanza del Teatro Regio, dell'attività teatrale e artistica che in esso si svolge e non solo sotto il profilo artistico, ma anche in termini sociali, un aspetto messo particolarmente in luce dalle limitazioni imposte dalla pandemia.

Quanto alla dichiarazione di monumento nazionale, si ricorda che l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali, modificato nel 2017, ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di monumento nazionale. Per il codice la dichiarazione di interesse culturale testimonia un interesse particolarmente importante delle cose a cui si riferisce, connesso al loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Tale dichiarazione di interesse culturale può comprendere anche la dichiarazione di monumento nazionale, qualora - come già accennato - le stesse cose rivestano altresì un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario e civico di significato distintivo ed eccezionale.

Prima del 2017 il codice non prevedeva una specifica procedura da porre in essere, limitandosi a disporre, all'articolo 54, che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale, «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente», facendo salve, all'articolo 129, le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Negli anni scorsi sono stati emanati alcuni decreti del Presidente della Repubblica: tra il 2003 e il 2008 sono stati dichiarati monumenti nazionali il Cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, l'antica Area di San Pietro. Infine, in provincia di Caserta, e l'Isola di Santo Stefano.

Al riguardo è comunque opportuno segnalare che ci sono state anche diverse dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Si ricordano in particolare: la

legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016 che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci in Ghilarza; dopo le richiamate modifiche al codice dei beni culturali, la legge n. 213 del 2017 che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo di Matteotti in Fratta Polesine; la legge del 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto Ponte Vecchio di Bassano; nonché la legge n. 20 del 2022 con cui è stato dichiarato monumento nazionale l'ex campo di prigionia di Servigliano.

Si fa peraltro presente che recentemente il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2166 per la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento, che è ora all'esame della Camera.

Menziono infine un mio ricordo personale sul Teatro Regio di Parma. Come ho già detto in Commissione, ebbi l'onore di dirigere il mio coro su un palco che ha visto la rappresentazione delle più grandi opere musicali e i più grandi artisti esibirsi.

Per concludere, sottolineo che sono tutte iniziative piccole e brevi dal punto di vista legislativo, ma che hanno il merito di valorizzare e promuovere ulteriormente l'immenso tesoro di bellezze architettoniche e culturali che fanno del nostro Paese un luogo unico al mondo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta, di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 9,52*).

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, la città di Parma è considerata una delle più belle d'Italia, un vero e proprio fiore all'occhiello dell'Emilia-Romagna. Vorrei anche ringraziare i relatori. La sua nomina a capitale italiana della cultura 2021 ha sicuramente rappresentato un passaggio significativo nella storia di questa città, che vive da sempre in equilibrio tra storia passata e propensione all'innovazione e al futuro.

In questi mesi Parma si è trasformata in un grande e significativo laboratorio di arte, storia e cultura, coinvolgendo i suoi classici luoghi artistici in una nuova e moderna chiave di lettura. Tra i luoghi che maggiormente rappresentano la città di Parma certamente c'è il Teatro Regio, di cui oggi, con questo provvedimento, chiediamo il riconoscimento di monumento nazionale. Credo che questo riconoscimento rappresenti la naturale prosecuzione del cammino intrapreso proprio con la nomina di Parma a capitale italiana della cultura nello scorso anno.

Il Teatro Regio è una delle tante opere costruite durante i trent'anni del Ducato di Maria Luigia d'Asburgo Lorena, che diede alla città un'impronta all'altezza delle grandi capitali europee del tempo, che ancora oggi la contraddistingue. È stato uno dei luoghi dove sono state scritte pagine importanti della storia della città e del suo territorio, dai grandi eventi musicali legati alla tradizione lirica verdiana ad altre rappresentazioni che hanno lasciato un segno nella società di questa città e del suo territorio.

Il riconoscimento di monumento nazionale non è fine a se stesso, perché non riguarda solo il

patrimonio artistico e culturale rappresentato da questo importante teatro, ma abbraccia anche il significato simbolico che vogliamo attribuirgli. Il riconoscimento di un teatro come quello di Parma costituisce un segnale per riaffermare l'importanza del teatro e più in generale del mondo della cultura e delle arti, soprattutto in questi due anni in cui tali attività hanno necessariamente subito delle significative battute d'arresto, alla luce delle misure adottate per far fronte all'emergenza pandemica.

Un simile riconoscimento diventa ancora più importante in un momento certamente cruciale per la città di Parma, che si prepara ad accogliere il Festival Verdi. Un Festival che, con la sua 22a edizione, è pronto a offrire una proposta di grande accuratezza filologica e scientifica nella riscoperta del Verdi autentico, riportando le sue opere alla volontà, al pensiero e al dettato musicale originale.

In sostanza, si tratta di un'occasione davvero unica per valorizzare la tradizione verdiana della città e le sue maestranze liriche, in primo luogo proprio il coro del Teatro Regio che non può dunque rischiare di avere un ruolo marginale in questo importante *festival*.

Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo Italia Viva-PSI e ringrazio ancora i relatori, i membri della Commissione, il mio presidente Nencini e il Governo. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo Fratelli d'Italia, che già si è pronunciato in senso positivo in Commissione.

Il Teatro Regio di Parma rappresenta una parte di quel patrimonio della nostra Nazione che la identifica come la più bella e ricca al mondo. La Commissione istruzione pubblica, beni culturali, guidata dal presidente Nencini, ha dato dimostrazione, in questi anni di legislatura, di avere la capacità di riconoscersi e ritrovarsi, a prescindere dalle appartenenze politiche, allorché al centro viene messo il valore identitario della nostra cultura.

Così come fatto in altre occasioni (penso ai provvedimenti sul Pistoia Blues Festival, a prima firma del nostro senatore La Pietra, e sull'Arco di Traiano di Benevento), Fratelli d'Italia conferma la sua sensibilità e capacità, seppur forza di opposizione a questo Governo, di non essere mai contrario all'interesse degli italiani e alla valorizzazione delle identità dei nostri territori che, tutte insieme, concorrono a rappresentare la nostra Nazione; una Nazione che, nonostante tutto, rappresenta ancora un punto di riferimento soprattutto per la cultura a livello mondiale.

Desidero ringraziare il relatore e la proponente, collega Saponara. Sono certo che su tante altre iniziative ci sarà lo stesso spirito volto all'affermazione di un principio che per noi è perenne e immutabile: la bellezza è un frammento di eternità che ci aiuta a vivere.

Per questi motivi, ribadisco che il voto del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame sarà favorevole. (*Applausi*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, noi voteremo a favore del provvedimento in esame, recante la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, nella consapevolezza che questo passaggio può sembrare distonico e distante rispetto alla portata della vicenda nella quale siamo immersi (mi riferisco al conflitto, alle questioni internazionali, all'economia e alle questioni riguardanti le condizioni materiali delle persone).

Ai più quello in esame può forse sembrare un provvedimento secondario, tuttavia, a ben guardare, così non è, perché dichiarare monumento nazionale un teatro come quello di Parma vuol dire riconoscere non solo la bellezza del bene in sé, ma anche il valore della memoria che esso esprime e che è sempre memoria collettiva non solo di un territorio ma - proprio perché monumento nazionale - di un intero Paese e di una comunità nazionale.

A proposito delle vicende drammatiche nelle quali siamo immersi, c'è una scena, tra le tante, che mi ha colpito in queste settimane di conflitto. Mi riferisco alla scena che mostra cittadine e cittadini ucraini che nelle maggiori città di quel Paese, alla vigilia dei bombardamenti, hanno pensato bene di provvedere alla sicurezza non solo di sé e dei propri cari attraverso la costruzione di rifugi e di tutto

ciò che poteva servire a metterli al riparo, ma persino materiale dei principali monumenti delle maggiori città ucraine. È una cosa che mi ha colpito molto, perché evidentemente si è trattato di proteggere non il bene materiale, ma il senso e l'idea di una memoria collettiva. Ogni popolo, ogni Nazione, ogni storia ha da difendere i suoi valori attraverso simboli che sono materiali, ma che diventano immateriali nella loro precipitazione nella dimensione della memoria collettiva.

Ci troviamo, anche in questo caso, davanti a un fatto di tale portata. Il Teatro viene inaugurato il 16 maggio 1829 con l'opera «Zaira» del maestro Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani; peraltro un'opera che in quell'esordio non riscuote grande successo, come d'altronde è capitato a molte opere che poi sono diventate molto famose e importanti nel corso del tempo. Questa dichiarazione fa il paio in fondo con quella di monumento nazionale fatta i primi del secolo con la legge 3 febbraio 1901, n. 26, della casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto. In effetti entrambi sono luoghi simbolo per Giuseppe Verdi e il loro intreccio è indissolubile, a dire, una volta di più, che sia che siamo di fronte a qualcosa che riguarda il valore di un territorio, delle biografie che lo hanno attraversato, ma sicuramente anche a qualcosa che significa molto per un intero Paese.

Per tale ragione potrà essere secondario - per quanto ho detto probabilmente il provvedimento non lo è - ma di sicuro è una cosa di cui i cittadini di Parma andranno orgogliosi e di cui forse dovremmo esserlo anche noi che questo passaggio stiamo assecondando. (*Applausi*).

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico oggi ritiene importante procedere all'approvazione della legge che consente di considerare monumento nazionale il Teatro Regio di Parma.

I monumenti nazionali, nella maggior parte dei casi, rappresentano una testimonianza del passato che la nostra Nazione ha interesse a mantenere viva. In questo caso però abbiamo un luogo vivo, un luogo che vive nella quotidianità del nostro tempo, che testimonia le radici del nostro Paese dal punto di vista non solo delle pietre, del monumento, di un pezzo di storia, ma anche del tessuto, della produzione culturale e della creatività del nostro territorio.

Credo quindi sia un fatto simbolico importante; non solamente un monumento del tempo passato, ma un luogo vivo della città di Parma e - direi - dell'intera Nazione. Nel Teatro Regio di Parma sono passati tanti fatti importanti nell'ambito della cultura italiana. Pensiamo solamente alle celebrazioni verdiane e a quanto il Teatro Regio di Parma abbia significato per la storia della musica italiana. Credo però ci sia anche un altro elemento che bisogna sottolineare nel momento così difficile e complicato che stiamo vivendo. Spesso ci chiediamo come si fa a promuovere la pace.

Per promuovere la pace si deve passare necessariamente attraverso la cultura, l'arte e la bellezza e, se vogliamo trovare oggi un motivo in più per approvare questo disegno di legge, per noi in Italia c'è anche tale significato. Nel momento così grave che stiamo vivendo stiamo dicendo al mondo che l'arte e la cultura sono da promuovere, da riconoscere e valorizzare; sono un elemento importante per promuovere la cultura della pace e la convivenza pacifica nelle comunità.

Andare a teatro poi, in un momento come quello attuale, dopo due anni di chiusura degli spazi culturali, e ripartire, riconoscendo a un teatro lo *status* di monumento nazionale, credo sia un ulteriore aspetto da sottolineare.

Se tante volte in Parlamento ci occupiamo di cose che possono essere ritenute un po' sganciate dal contesto e dalla vita che nel complesso stiamo vivendo, penso che oggi stiamo facendo invece una cosa molto centrata, che ha tanti significati e tanto valore. Si tratta di riconoscere non solo un monumento nazionale, ma anche un qualcosa intimamente collegato alla vita del nostro Paese: vale a dire la cultura come testimonianza delle nostre radici e come promozione della pace e della vita comunitaria che vogliamo si affermi non solo in Italia, ma nel mondo intero. (*Applausi*).

[AIMI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signora sottosegretario Lucia Borgonzoni, colleghi, anche per il Gruppo Forza Italia è importante poter parlare oggi in Aula di un provvedimento che - come mi pare

di capire anche dalle dichiarazioni di voto - rappresenta un momento di unità indirizzato verso la cultura di questo Paese straordinario e meraviglioso che la natura ha posto al centro del Mediterraneo. Siamo tra il Nord e il Sud del mondo; rappresentiamo il 50 per cento delle terre emerse e l'83 per cento della popolazione mondiale e siamo stati capaci nel tempo di realizzare cose sublimi e inimmaginabili: basti pensare che possediamo oltre il 70 per cento delle bellezze artistiche.

Riconoscere dunque oggi con questo provvedimento il Teatro Regio di Parma come monumento nazionale ha un'importanza davvero alta, perché Parma non è solamente una città di grande e straordinaria bellezza, ma ha una tradizione culturale e musicale tutta sua, particolarissima. Basti pensare che già aveva un teatro del 1689, il Teatro ducale. Quando poi, dopo la restaurazione, nel 1816 arrivò Maria Luigia, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla - regnerà fino alla sua morte nel 1847 - portò una ventata di cultura e amore. Per questo non possiamo non dirci innamorati non solo di questa bellezza, ma dell'Italia intera, che è un paradiso di bellezza incommensurabile.

Maria Luigia, che veniva da un mondo di elevatissima cultura - era stata educata alla corte di Vienna e aveva un amore straordinario per il balletto e la musica - ebbe allora un'intuizione, capendo che il teatro del 1689 non avrebbe potuto soddisfare le esigenze della popolazione parmigiana che si affacciava alla cultura. Decise dunque la realizzazione di quest'opera straordinaria, iniziata nel 1821 - pensate che lo scorso anno sono stati festeggiati i duecento anni - e conclusa nel 1829 con l'apertura del Teatro.

Ma Parma rappresenta davvero una bellezza straordinaria e davvero bisogna avere, anche come politici, l'umiltà di affrontare queste cose con quella delicatezza necessaria quando si accarezzano temi così importanti. Ho avuto l'avventura in questi giorni di conoscere due persone importanti, Angela Spocci, che è stata soprintendente al Teatro Lirico di Cagliari e presidente del Teatro Regio di Parma, e Massimo Tannoia, primo violoncello del Regio di Parma, una figura straordinaria, che collabora tutt'ora con il San Carlo di Napoli, con La Fenice di Venezia e con Roma.

Certo, il Teatro Regio di Parma non è sicuramente il teatro più importante d'Italia, e lo abbiamo detto - sappiamo che ci sono teatri importanti come La Scala di Milano e La Fenice di Venezia - ma è sicuramente un luogo di eccellenza per la grande tradizione operistica italiana. È un teatro che ospita 1.800 posti - immaginate cosa significasse all'epoca - costato una cifra esorbitante, ma che ancora oggi dimostra come quello nella cultura sia uno degli investimenti più straordinari e importanti che si possano realizzare. Quando si investe un euro sulla cultura esiste un moltiplicatore, che è 4. Io credo che il Teatro Regio di Parma, che viene da così lontano, abbia moltiplicato ancora di più la possibilità di introiti per la città stessa.

Agli inizi c'era un clima del tutto particolare: basti pensare che si tenevano spettacoli non solamente di musica lirica, di balletto e di declamazione di poesie, ma addirittura di funambolismo, spettacoli nei quali - ad esempio - venivano date dimostrazioni di prove ginniche o scientifiche, addirittura di illusionismo. In quegli anni in cui non c'erano né il cinema, né ovviamente la televisione, era quindi diventato un momento di cultura.

Oggi è molto bello pensare che il Regio di Parma abbia questo ruolo. La sua bellezza, nello stile neoclassico, nella sua facciata gialla, si distingue in una città meravigliosa. Tra l'altro, in questo teatro si sono esibiti personaggi straordinari della musica mondiale, dalla divina Callas, a Luciano Pavarotti, José Carreras. Voglio ricordare ancora Mario Del Monaco, Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli, la modenese Mirella Freni e Rajna Kabaivanska, nomi illustri della musica mondiale.

C'è un episodio molto simpatico che vorrei raccontare in Aula. Alla fine del 1800 ci fu una crisi economica - ricorda un po' questi tempi - e allora si decise di non finanziare i teatri. Cominciarono a chiudere i più importanti teatri italiani; eravamo nel 1892, in una crisi che durò fino al 1894. A Parma ci fu una ribellione: i cittadini di Parma fecero un *referendum* - immaginate quindi la sensibilità, per dire cos'è la parmigianità - per aprire il teatro; un teatro che ha un'atmosfera unica e straordinaria. Chi avrà la ventura di andare a visitarlo, vedrà non un lampadario ma un astrolampo realizzato a Parigi, poco dopo il 1850, che dà una illuminazione tutta particolare.

Vorrei ricordare il sogno che i due protagonisti della storia del Regio di Parma che ho citato all'inizio vorrebbero realizzare, che davvero porterebbe ad avere *un unicum* in Europa: riuscire ad avere la

dichiarazione di monumento nazionale anche per il Teatro Magnani di Fidenza e il Giuseppe Verdi di Busseto. (*Applausi*). Se noi riuscissimo in questa operazione, avremmo un *unicum* in Europa e sarebbe davvero qualcosa di straordinariamente importante.

Peraltro, qualche tempo fa, insieme a oltre 40 senatori del Gruppo cui appartengo, ho sottoscritto un progetto per la rivitalizzazione delle orchestre sinfoniche in Italia. Vorrei solo ricordare che in Italia abbiamo solamente una trentina di orchestre sinfoniche, mentre in altri Paesi sono addirittura più di cento. Dobbiamo investire nella cultura e per questa ragione credo sia importante la dimostrazione che diamo oggi: un'Assemblea unita e vicina ai grandi interessi della cultura nazionale, segnatamente a quella di Parma, che rappresenta qualcosa di unico e sublime anche nel panorama italiano. (*Applausi*).

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con la dichiarazione a monumento nazionale del Teatro Regio di Parma si vuole raggiungere un traguardo prestigioso per Parma e per la sua tradizione culturale, storica e musicale. E questo perché il Teatro Regio non è solo un edificio in stile neoclassico di grande valore artistico e architettonico, realizzato all'inizio dell'Ottocento, ma è tanto di più. Andiamo quindi a vedere perché è così importante per Parma.

Se ripercorriamo nel tempo la sua storia, vediamo che il Teatro Regio fu concepito all'interno di un programma di riqualificazione e valorizzazione durante il governo di Maria Luigia d'Asburgo, duchessa del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816 al 1847. La duchessa voleva fare di Parma una città all'altezza delle capitali europee; un'ambizione molto alta, perseguita da una sovrana illuminata quale ella fu che, con il suo buon governo, seppe dare a Parma un volto nuovo, di cui ancora oggi i parmigiani e i turisti possono godere. E se pensiamo che tale piano fu concepito ben duecento anni fa, con risultati che diedero a Parma il volto di una città di alta civiltà e cultura, oggi non possiamo fare altro che prendere esempio, cercando di essere lungimiranti e con le nostre azioni e decisioni, nonché con i mezzi a nostra disposizione, realizzare nei nostri territori opere che li valorizzino e possano essere godute dai cittadini: il Teatro Regio, quindi, come esempio di buon governo a cui abbiamo il dovere di rendere onore e ispirarci.

Il Teatro Regio, inoltre, fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1829, è stato uno dei luoghi dove sono state scritte pagine importanti della storia di Parma e del suo territorio. E tutto questo non dobbiamo perderlo né dimenticarlo, perché è sempre restando attaccati alle nostre origini e alla nostra storia che possiamo dare valore al nostro presente. In esso si sono celebrati eventi musicali di altissimo livello, grazie soprattutto a quella tradizione lirica legata a Giuseppe Verdi, che proprio a Parma e nella natia Busseto trova la sua massima commemorazione. Non dimentichiamo poi che il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il secolo successivo, dalla fine dell'epoca legata al nome di Rossini, alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche, all'opera italiana di Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Tuttavia, anche nella storia più recente è stato luogo di importanti momenti di vita sociale, come quando al suo esterno, il 26 dicembre del 1968, in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica, avvenne una lacerante contestazione popolare e soprattutto giovanile, figlia della grande protesta in atto in quei tempi di cambiamento.

Quando diciamo Teatro Regio monumento nazionale, quindi, non si vuole solo affermare e rendere omaggio all'importanza artistica e architettonica di questo bellissimo edificio che si affaccia su una delle vie più frequentate dai parmigiani, ma vogliamo dire molto di più. Quindi, abbiamo il dovere di valorizzarlo al massimo, anche come espressione delle potenzialità di Parma nel campo musicale.

Così come il Festival Verdi è un'importante vetrina che Parma ha saputo costruire per valorizzare la sua tradizione verdiana, grazie alle sue maestranze liriche, allo stesso modo il riconoscimento come monumento nazionale da parte del Parlamento va nella direzione della massima valorizzazione del Teatro come gloria di Parma, della sua storia e della sua tradizione culturale e musicale. Possiamo inoltre continuare dicendo che il Teatro Regio monumento nazionale è anche la prosecuzione di un cammino intrapreso con Parma capitale italiana della cultura; direi una sorta di ciliegina sulla torta da

cui è necessario ripartire con eventi e iniziative di respiro internazionale, mettendo al centro il suo principale e storico teatro e le sue maestranze.

Se è vero che tra i motori trainanti dell'economia del nostro Paese e delle città come Parma c'è il turismo, allora è quanto mai importante prendere in mano il nostro patrimonio culturale in tutte le sue forme, valorizzandone tutti gli aspetti per rendere veramente vivo e trainante quel turismo che diversamente, senza la cultura, resterebbe una scatola vuota. Il Teatro Regio è parte di questo patrimonio sia per quanto è visibile sotto il profilo artistico e architettonico, sia per quanto rappresenta. Dopo aver elencato alcuni degli aspetti simbolici che porta con sé, vorrei concludere con qualche riferimento proprio alle sue caratteristiche artistiche e architettoniche, non perché di secondaria importanza, ma in quanto ritengo sia sempre necessario andare oltre la bellezza tangibile per afferrare molto di più.

La costruzione iniziò nel 1821 su progetto dell'architetto di corte Nicola Bettoli e il Teatro fu inaugurato il 16 maggio 1829 con «Zaira», opera di Vincenzo Bellini. Il Teatro è in stile neoclassico, la facciata è caratterizzata da un colonnato di ordine ionico e da un'ampia finestra terminale che si apre nella parte alta. Superato l'atrio, si accede alla sala del *foyer* scandita da due file di quattro colonne; una scalinata porta alla sala del ridotto, dove era il trono di Maria Luigia. Attraverso il portale d'onore, si entra nel cuore dell'edificio, la sala, con la platea, quattro ordini di palchi e il loggione, sovrastata dal soffitto dipinto da Giovan Battista Borghesi. Il sipario, uno dei pochi giunti fino a noi, è anch'esso opera del Borghesi. L'aspetto della sala oggi è molto diverso dall'originale. Girolamo Magnani, che tra l'altro era un decoratore che Verdi volle spesso al suo fianco in qualità di scenografo, fu incaricato da Carlo III di Borbone di rinnovare la veste del Teatro Regio secondo lo stile neorinascimentale. La camera acustica, dipinta da Giuseppe Carmignani, uno fra i rari esempi sopravvissuti all'uso e al tempo, riprende le decorazioni dei palchi e si compone di pannelli di canapa montati su cornici lignee componibili telescopicamente per servire le più diverse formazioni orchestrali. In origine - questa è una curiosità - il Teatro era destinato ad accogliere spettacoli di vario genere, dal funambolismo alle prove ginniche, numeri con animali ammaestrati, dimostrazioni scientifiche, illusionismo e anche varie curiosità. Di notevole pregio è infine l'orologio, che scandisce dal 1829 il tempo di opere e concerti che si sono susseguiti sul palcoscenico del Teatro. Nel 2018, dopo un anno di restauri, lo storico orologio del Teatro Regio, realizzato da Antonio Barozzi, è tornato a funzionare.

Questa sommaria descrizione rende evidente il valore artistico e architettonico del Teatro Regio di Parma, ma - come ormai ho ribadito più volte in questo mio intervento - la sua dichiarazione a monumento nazionale vuole essere non solo l'esaltazione di una bella architettura neoclassica, ma anche e soprattutto la valorizzazione di ciò che rappresenta per Parma e di ciò che partendo da esso può rappresentare Parma in Europa e nel mondo, se sapremo valorizzarlo come merita.

Occorre, infatti, ricordare che assieme alla casa natale di Giuseppe Verdi, già dichiarata monumento nazionale, e al Teatro Magnani di Fidenza e al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, può ambire a diventare un *unicum* a livello internazionale.

Concludo ringraziando i colleghi della Commissione cultura, il presidente, senatore Riccardo Nencini, e il senatore e relatore Albert Laniece, che mi hanno affiancato in questa proposta di legge, e naturalmente il Governo, oggi rappresentato dal sottosegretario Lucia Borgonzoni. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e hanno condiviso con me questa dichiarazione del Teatro Regio a monumento nazionale. Sono molto contenta che l'Assemblea voterà a favore di questo disegno di legge e, come parmigiana, invito tutti a visitare e soprattutto a vivere il Teatro Regio di Parma, simbolo eccellente della parmigianità. (*Applausi*).

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, il conferimento del titolo di monumento nazionale al Teatro Regio di Parma, fra i più importanti teatri di tradizione del nostro Paese, è un riconoscimento senza dubbio prezioso per la città di Parma, già capitale della cultura, per i suoi abitanti, per tutta la Regione Emilia-Romagna e per tutti noi, perché l'opera lirica e la musica sono un patrimonio mondiale, globale e universale. Quindi, tutti noi oggi dobbiamo gioire per tale

riconoscimento.

Ringrazio la senatrice Saponara per questo disegno di legge, ma anche per aver ricordato le origini storiche del Teatro, che - come ha ricordato anche il collega Laforgia - è stato inaugurato proprio il 16 maggio del 1829 con la messa in scena della «Zaira» di Vincenzo Bellini. Da allora, la storia del melodramma italiano è passata attraverso questa istituzione, che è diventata il centro della tradizione operistica del nostro Paese.

Come ha già ricordato la senatrice Saponara, tra le peculiarità di questo Teatro c'è sicuramente la camera acustica, dipinta da Giuseppe Carmignani, ma non è l'unica: sono tante le ricchezze architettoniche e artistiche che fregiano e rendono il Teatro un edificio di valore storico e architettonico che merita, anche solo per questo, il riconoscimento di monumento nazionale.

Vorrei fare una breve incursione storica sulla legislazione del monumento nazionale, perché sul sito monumentazioni.it impariamo che la maggior parte di essi sono stati promossi durante il Regno d'Italia per salvaguardare un patrimonio inizialmente legato soprattutto alle biblioteche, che erano ecclesiastiche, un patrimonio che rischiava di scomparire per le difficoltà di quanti ne avevano possesso o disponibilità di garantirne il mantenimento. Con queste operazioni, quindi, il Regno d'Italia e poi la Repubblica hanno impedito che fossero ceduti a privati o a collezionisti strutture o materiali che erano e sono destinati alla condivisione pubblica, in quanto patrimonio nazionale. Siamo davvero in un'altra epoca, se pensiamo a come oggi, invece, stiamo rischiando di scivolare in una china che vede sempre di più la privatizzazione della gestione del nostro patrimonio artistico e culturale. Dunque, colleghi, che questo sia un monito per ricordarci che cosa ispirava questa dichiarazione e che cosa siamo tenuti a garantire come parlamentari di questa Repubblica.

La prima proclamazione di monumento di storia nazionale - pensate - è del 6 maggio 1866, con la tutela del Regno di Palazzo Madama di Torino.

Vedete dunque come la cultura e la storia ci insegnino quanto siamo legati al nostro passato (*Applausi*) e quanto dal passato si debba guardare al futuro grazie alla cultura, che ci insegna molto anche del nostro presente, perché la cultura è pace.

Ringrazio il senatore Laforgia per aver ricordato quanto sia importante oggi approvare questo disegno di legge. Tra le tante immagini che ci arrivano dall'Ucraina, certamente non possiamo dimenticarci quelle di giovani musicisti che sono scesi nelle piazze per ribadire quanto la cultura possa essere il veicolo di pace e di unione tra i popoli. Da qui l'importanza della diplomazia culturale e di non far scendere la cultura nel campo di guerra. (*Applausi*). La cultura deve rimanere fuori dal campo di guerra. Dobbiamo costruire ponti e pace attraverso la cultura.

Un altro momento storico ci ha insegnato l'importanza della cultura: la pandemia. Sono aumentati significativamente i consumi di contenuti artistici e culturali *online* durante la pandemia, perché la cultura cura, la musica cura, e la pandemia ce lo ha insegnato.

Perché possiamo ancora vantare questo patrimonio oggi? Possiamo farlo perché ci sono persone, professionisti che ci curano attraverso la loro professione e curano e tutelano il nostro patrimonio artistico e culturale: aiutano a valorizzarlo e a conservarsi, aiutano a gestirlo, ci aiutano a far sì che noi tutti ne possiamo usufruire nella sua ricchezza intangibile, che è la ricchezza della conoscenza che ci eleva e ci rende quelli che siamo (*Applausi*). Ed è una ricchezza intangibile perché, attraverso la nostra creatività, possiamo vantarci nel mondo del nostro *made in Italy*. Quando andiamo nel mondo, il più bel biglietto da visita è la nostra cultura; il più potente strumento di incontro e di *soft power* è l'opera lirica, e noi ce lo dobbiamo ricordare. Allora i professionisti vanno tutelati e valorizzati.

Vi dico tutto ciò perché auspico che, con l'insediamento della nuova amministrazione, si torni a ragionare sulla vicenda del coro del Teatro Regio: una vicenda che merita attenzione perché il coro del Regio esiste grazie a questa cooperativa che canta e che presta la sua alta professionalità all'interno del Regio. Il maestro del coro, Martino Faggiani, ha lamentato l'esclusione del coro del Regio nella serata di apertura a febbraio scorso, e in generale ha lamentato una scarsa considerazione delle masse artistiche. Allora auspichiamo che a giugno questa vicenda trovi una soluzione, perché i professionisti lo meritano, come meritano in generale di avere un lavoro stabile all'interno di istituzioni che promuovono la cultura dell'opera lirica e della musica sinfonica.

Non mi dilungo oltre, perché oggi è una giornata in cui dobbiamo essere felici. Allora permettetemi di salutarvi attraverso una forzatura, citando Verdi: «Libiamo nei lieti calici, che la bellezza infiora».
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (Relazione orale) (ore 10,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2317. Ha chiesto di intervenire la relatrice. Ne ha facoltà.

DE LUCIA, relatrice. Signor Presidente, mi corrono l'obbligo e il dovere di chiarire che, alla luce di un recentissimo provvedimento del Governo, è emersa la necessità di intervenire sul testo, definito dalla Commissione, degli articoli del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla norma con la quale viene identificato l'organo a cui sono demandati l'esame e la valutazione dei progetti previsti dal disegno di legge.

Chiedo pertanto il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame, mantenendo la sede redigente, al fine di poter modificare la norma, chiedendo l'autorizzazione a convocare immediatamente la Commissione, integrandone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La relatrice propone pertanto una questione sospensiva, richiedendo il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2317 può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva, avanzata dalla senatrice De Lucia.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare») (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1571-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice La Mura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

LA MURA, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo alla quarta lettura del disegno di legge SalvaMare. Quella odierna dovrebbe essere l'ultima lettura del provvedimento, che dovremmo dunque approvare definitivamente. Sono pertanto emozionata e anche onorata di essere la relatrice del disegno di legge in esame, che oggi verrà votato, per diventare finalmente legge.

Nella seduta di ieri, in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, i colleghi e le colleghe hanno applaudito dopo l'approvazione del provvedimento e, incrociandone lo sguardo, ho colto l'emozione nei loro occhi, per il fatto di aver votato all'unanimità un progetto e per aver gettato un seme che dovrà essere sviluppato e che tende la mano al mare, amico di tutti noi. C'è emozione quando parliamo del mare ed è la stessa emozione che dobbiamo provare oggi nei confronti del disegno di legge in esame. Il provvedimento disciplina infatti il recupero dei rifiuti in mare, nei laghi e nelle lagune e promuove il loro riuso, per stimolare l'economia circolare, a sostegno non solo della vita marina, ma anche dello sviluppo di un'economia del mare più sostenibile.

Il decreto-legge SalvaMare, così chiamato con un nome evocativo, è un seme che stiamo lanciando insieme in mare; è un impegno a prendercene cura affinché non inaridisca.

Con l'approvazione di questo provvedimento, il primo impegno lo chiediamo al Governo affinché possa approvare i numerosi decreti attuativi in esso contenuti anche prima dei sei mesi, visto che sono passati quattro anni. Cerchiamo quindi di sollecitare l'Esecutivo affinché possa attuare i decreti, il più importante dei quali è l'*end of waste* per far sì che si possano riutilizzare rifiuti marini come materia prima secondaria.

Un altro impegno lo chiediamo ai lavoratori marittimi e ai pescatori: voglio infatti ricordare che sarà consentito ai comandanti di navi e ai semplici conducenti di natanti di recuperare i rifiuti in mare e, una volta a terra, di portarli nell'impianto portuale di raccolta. Agli stessi pescatori sarà consentito questo. L'importante novità introdotta - ve lo voglio ricordare - riguarda il fatto che i rifiuti raccolti sono considerati non più speciali, ma urbani, quindi si introduce una semplificazione incredibile, che sarà veramente a tutela del mare, poiché questi rifiuti non saranno più gettati in mare. In più, vi è l'importante misura relativa al conferimento nelle aree portuali per la raccolta, che oltretutto sarà gratuita, visto che il costo verrà suddiviso tra tutti noi tramite una specifica componente della tassa sui rifiuti.

Abbiamo previsto premi di natura non economica nei confronti dei pescatori che si impegnano nella raccolta dei rifiuti; non ci siamo dimenticati di investire sul futuro e lo abbiamo fatto introducendo la norma grazie alla quale le scuole di ogni ordine e grado potranno svolgere attività educative sull'importanza della conservazione dell'ambiente marino, mediante percorsi divulgativi specifici.

Estremamente importanti per la tutela dell'ecosistema marino costiero sono le disposizioni introdotte per l'inserimento degli impianti di desalinizzazione nell'elenco delle attività inquinanti, per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale statale; è importante anche la previsione di un termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto ambientale degli impianti di acquacoltura e piscicoltura, perché per sedici anni non è mai stato varato il decreto attuativo e di conseguenza abbiamo distrutto i nostri fondali. Adesso basta! Tutti vogliamo salvare il mare e per questo stiamo mettendo questo seme che dev'essere nutrito, perché altrimenti morirà.

Ancora, vi sono misure per la promozione di campagne di raccolta di rifiuti, in modo che tutti i cittadini, le associazioni e gli imprenditori possano aiutare il nostro mare a respirare un po' meglio rispetto a ora, ma soprattutto prendano consapevolezza dell'insostenibilità della nostra vita sulla terra, perché produciamo più rifiuti di quanti possiamo smaltirne, quindi stiamo soffocando anche noi.

Il disegno di legge è stato approvato alla Camera a fine aprile con alcune modifiche agli articoli 1 e 2, mentre è stato eliminato l'articolo 12, derivante da un emendamento del relatore, l'unico che avevo presentato. Tuttavia, ho accolto questa modifica senza repliche, perché ci tenevo che il provvedimento andasse in porto. In particolare, ribadisco che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il decreto-legge ha subito modifiche, riguardanti due soli articoli, volte ad aggiornare i richiami normativi relativi al decreto legislativo n. 182 del 2003, facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021 per il recepimento della direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che quindi adesso possono raccogliere anche i rifiuti marini o quelli provenienti da laghi, fiumi e lagune.

Inoltre è stato eliminato l'articolo 12, relativo alle disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre.

Infine, con specifico riferimento all'articolo 6, ricordo che lo stesso interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino da essi derivante, che le autorità di distretto introducano nei propri atti di pianificazione misure sperimentali nei corsi d'acqua, dirette alla cattura dei predetti rifiuti galleggianti. A tal riguardo, il comma 2 dell'articolo 6 affida al Mite l'avvio di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, che sarebbe dovuto partire il 31 marzo 2022, data che era stata già congruamente individuata nel testo approvato al Senato nel novembre scorso, che non è stata modificata nel corso dell'ultima lettura da parte della Camera dei deputati e che risulterà pertanto antecedente alla data di

approvazione finale del provvedimento.

La Commissione ambiente, nel corso della discussione in sede redigente, ha innanzitutto preso atto dell'impossibilità di modificare il citato articolo 6, in ragione dei limiti derivanti dall'articolo 104 del Regolamento, non essendo stato tale articolo modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati. In ragione di ciò la Commissione, pur nella consapevolezza del carattere ordinatorio del termine anzidetto, ha ritenuto comunque necessario evidenziare il problema e, mediante la presentazione di un apposito ordine del giorno, sottoscritto da tutti e accolto dal Governo, ha impegnato quest'ultimo a intervenire, una volta approvata la legge salva mare, attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta disposizione in modo da risolvere la segnalata incoerenza normativa relativa alla data per l'avvio del programma sperimentale.

Ho finito, signor Presidente. Mi riservo di depositare il testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FONTANA](#), *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, desidero esprimere un profondo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente della 13a Commissione (ambiente), che ha esaminato il provvedimento in sede redigente, e da tutti i Gruppi parlamentari, che non hanno fatto mancare il loro sostegno, talora ponderato e propositivo, ma mai critico in maniera pregiudiziale sui contenuti di questo disegno di legge governativo. Il lavoro, talora estenuante e lungo nei tempi di approvazione, ha anche condotto a imperfezioni testuali legate a termini temporali ormai trascorsi, su cui è intendimento del Dicastero che rappresento tornare, aggiornandoli quanto prima. Peraltro ciò è stato formalizzato in un ordine del giorno accolto dal Governo, come ha raccontato la relatrice.

La tutela del mare, dei fiumi, dell'ecosistema e della biodiversità è parte integrante di questo disegno di legge. Mi soffermerò su tre punti, che considero importantissimi e vitali per la transizione ecologica, di cui il mio Dicastero intende essere oggi protagonista. Il primo è la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, intesa quale premessa e punto di partenza per ogni prospettiva di sviluppo economico e sociale. Non c'è transizione ecologica, se non siamo in grado di difendere il nostro ecosistema vitale, a partire dai nostri mari.

Secondo punto: la transizione ecologica affonda le sue giovani radici nell'uso razionale delle proprie risorse, che sono sempre meno e sempre più costose. Economia circolare vuol dire affrontare questa *impasse* ambientale, economica e sociale, orientandoci quanto più verso la sua naturale evoluzione, rappresentata dalla bioeconomia circolare. A tale proposito, in questo disegno di legge poniamo ancora una volta l'accento sull'importanza del fine vita dei rifiuti, siano essi accidentalmente pescati in mare oppure raccolti in maniera volontaria, associando le operazioni di raccolta a quelle di recupero di materia da essi, laddove possibile.

Terzo e ultimo punto: l'educazione ambientale nelle scuole rende gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, in particolare del mare e delle acque interne, nonché della corretta modalità di conferimento dei rifiuti. Ciò, insieme al predetto quadro regolatorio che consente le campagne di pulizia in mare, caratterizza il testo che ci accingiamo a votare definitivamente.

Il provvedimento si è voluto chiamare SalvaMare perché presuppone una situazione di allarme facilmente percepibile da tutti noi per il mare e i nostri fiumi contaminati da rifiuti di ogni tipo e da tanta plastica. Attraverso l'educazione ambientale, non solo nelle scuole, dobbiamo evitare che le nostre acque pregiate, vitali e ricche di straordinaria biodiversità siano utilizzate come discariche invisibili agli occhi di tutti. L'educazione ambientale serve a creare persone consapevoli e ben informate dei rischi che stanno correndo per sé e l'ambiente in cui vivono. Ne abbiamo un disperato bisogno. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli da 3 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Per effetto della soppressione dell'articolo 12 in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, i successivi articoli hanno cambiato la numerazione. Gli articoli da 12 a 16, nella nuova numerazione, non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[MORONESE](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(Misto)*. Signor Presidente, annuncio immediatamente e convintamente il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

Credevo che nell'immaginario collettivo questo provvedimento fosse già stato approvato, ma, ahimè, non è così. Il disegno di legge ha avuto un percorso lungo non perché non condiviso, ma perché il Parlamento è stato impegnato in questi due anni nei decreti riguardanti il contrasto alla pandemia da Covid-19 e gli aiuti ai cittadini e alle imprese resi necessari dalle negative conseguenze economiche. Finalmente oggi in Senato stiamo procedendo con il voto finale e questo è ciò che conta.

L'importanza della legge SalvaMare è stata più volte ribadita in Aula e anche fuori, in quanto si tratta non solo di una norma di carattere ambientale, ma soprattutto di una legge di civiltà. Ora più che mai abbiamo bisogno di dare un segnale forte, deciso e soprattutto concreto nella direzione della tutela ambientale e della salute dei cittadini.

In questa fase finale desidero ringraziare nuovamente l'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, che ci ha sottoposto il disegno di legge e ci ha creduto. Voglio anche ringraziare la sottosegretaria Fontana e tutto il Governo per averci seguito nei lavori di Commissione e aver sostenuto il provvedimento. Desidero inoltre ringraziare la relatrice del provvedimento, senatrice La Mura, per aver ben coordinato le proposte dei Gruppi parlamentari, nonché tutti i colleghi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che ho l'onore di presiedere, perché il provvedimento ha sempre visto il parere favorevole di tutti e abbiamo lavorato in maniera veramente molto collaborativa. Infine, desidero rivolgere un ringraziamento alle associazioni ambientaliste non solo per il supporto dato ai lavori della Commissione, ma anche per la parte comunicativa svolta all'esterno del Parlamento.

Non mi rimane che ringraziarvi e augurare buon voto a tutti. *(Applausi)*.

[ABATE](#) *(CAL-A-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, sarò breve perché il provvedimento al nostro esame è stato tanto discusso in Parlamento e anche molto atteso. Si tratta di un buon provvedimento (quando ancora il Governo italiano faceva dei buoni provvedimenti).

Vorrei rilevare che l'Italia conta 8.000 chilometri di coste e che le sue acque territoriali sono ricche di biodiversità e rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo. Abbiamo 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori abitate e 500 porti. Che meraviglia, mi verrebbe da dire. Sono invece 200.000 le imprese italiane blu che producono il 3 per cento del nostro PIL italiano. L'ecosistema marino è importante: produce il 50 per cento dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30 per cento della CO2 prodotta. Proprio per questo è importante mantenerlo in salute e preservarlo da qualsiasi tipo di inquinamento. Ci sono naturalmente dei grossi problemi, tra cui la plastica, che è la protagonista di tutti i problemi che il mare ha.

Ogni giorno sono tantissimi i rifiuti che si riversano nei mari e negli oceani, inquinandoli sempre di più e mettendo a repentaglio questo importantissimo ecosistema. Le conseguenze ambientali sono catastrofiche e sotto gli occhi di tutti; ognuno di noi ha potuto vedere le cosiddette isole di plastica che si incontrano nei mari e negli oceani. Questa emergenza naturalmente non riguarda tutta l'Italia, ma tutto il mondo e vogliamo sperare che noi, attraverso la legge al nostro esame, saremo lo Stato capofila

della tutela importante dei mari e degli oceani.

La cosiddetta legge SalvaMare che stiamo approvando oggi consente ai comandanti di navi o ai semplici conducenti di natanti di recuperare in mare i rifiuti e, una volta a terra, portarli nell'impianto portuale di raccolta. Facendo parte della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, io giro per i porti e i pescatori mi raccontano che in mare raccolgono tanti rifiuti e tanta schifezza, che però, molte volte, arrivati nei porti, sono costretti a ributtare, perché, trattandosi secondo le norme vigenti di rifiuti speciali, si trovano imbottigliati e non sanno cosa fare. Tale problema è stato risolto con questa legge. Una volta infatti che questi rifiuti saranno arrivati sulla terraferma, verranno portati in strutture di raccolta che i Comuni faranno presso ogni porto. Se invece le imbarcazioni o i natanti sono fuori dalle aree portuali, sarà cura dei Comuni creare punti di gestione di questi rifiuti nelle vicinanze dei luoghi e delle aree dove i natanti sono attraccati.

Inoltre, il comandante della nave o il conducente del mezzo che approda in un piccolo porto, anche non commerciale, dovrà portare i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati dal sistema di gestione dei rifiuti comunali.

È necessario sottolineare - e lo dico loro da questa sede - che tutto questo non ha un costo economico per i pescatori. È questo quindi un deciso passo avanti nella salvaguardia del mare, è una legge di civiltà. I rifiuti pescati accidentalmente in mare o prodotti dall'attività della pesca, come dicevo, non vengono più considerati speciali, ma possono essere conferiti al pari di tutti gli altri rifiuti, anziché essere buttati di nuovo a mare.

La legge è orientata soprattutto a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Infatti, per combattere i cambiamenti climatici è anche essenziale mantenere in salute questo importante ecosistema, che, come sappiamo, va a regolamentare dei meccanismi fondamentali per l'esistenza stessa del pianeta.

Non solo: la legge SalvaMare andrà a determinare inoltre anche l'orientamento e l'educazione delle future generazioni, dei ragazzi e delle ragazze cui nei prossimi decenni spetterà il compito di preservare le acque del nostro pianeta. Per questo, tra le misure previste dalla legge, c'è anche la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare dalla scuola primaria, di attività educative finalizzate non solo a sensibilizzare sul tema, ma a creare nei bambini, futuri giovani e futuri abitanti del pianeta, la consapevolezza e la coscienza di quanto sia importante preservare il pianeta.

In concreto, la volontà di questa legge, accanto alla tutela di un importante ecosistema, è di proporre anche all'interno delle scuole percorsi divulgativi in merito alla corretta pratica di conferimento dei rifiuti, del recupero e riuso dei beni di consumo e dello smaltimento dei prodotti a fine ciclo. Non dovrebbero mancare, infine, lezioni in merito alla riduzione dell'utilizzo della plastica e ai sistemi di riutilizzo disponibili.

Io sostengo sempre, in base alle mie poche competenze, che l'evoluzione della società e del sistema educativo deve passare necessariamente per l'educazione e l'evoluzione del pensiero.

Per quanto detto, annuncio e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

(Applausi dal Gruppo CAL-A-PC-IdV).

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, signora Sottosegretario, gentili colleghe e cari colleghi, siamo arrivati al termine di questa discussione.

Ruberò molto meno dei dieci minuti a mia disposizione, perché di questo argomento abbiamo parlato a lungo e molto bene. Abbiamo ben capito l'importanza di questo provvedimento, che, come ho già avuto modo di dire, arriva in ritardo, ma arriva e anche l'ulteriore ritardo che stiamo affrontando oggi era comunque necessario, perché adeguarsi alla normativa europea è indispensabile affinché la legge stessa abbia un buon esito finale.

Non si parla mai troppo della necessità di un mare pulito. Noi siamo anche fortunati e chi vi parla è fortunato due volte, perché vive in Sardegna, un'isola circondata dal mare, dove, grazie alle correnti, il mare si è mantenuto estremamente pulito. Dobbiamo però fare i conti con la realtà diffusa in tutto il mondo e anche nel Mediterraneo, in Sardegna, dove sappiamo che purtroppo è stato trovato un

balenottero spiaggiato - che poi è il simbolo del significato di questa legge - nello stomaco del quale è stato rinvenuto di tutto, compreso circa un metro di corrugato per i fili dell'energia elettrica, per un totale di 23 chilogrammi di plastica.

Non facciamo i conti con quello che produce questa plastica: ci scandalizziamo per questo grande quantitativo, ma non pensiamo agli effetti, che sono quelli rivelati circa un mese fa, quando è emerso che purtroppo nel sangue di esseri umani sono state trovate particelle di plastica, ovviamente infinitesimali, frutto dell'ingestione di carni di pesci nelle quali tali particelle infinitesimali sono appunto presenti. Ciò produce ovviamente danni devastanti, perché si tratta di sostanze assolutamente nocive.

È quindi di grandissima importanza questo provvedimento sotto il profilo della necessità di provvedere alla pulizia del mare. Lo ripeto: il Mediterraneo è ancora, più o meno, un'area felice, se pensiamo che in altre parti della Terra ci sono isole galleggianti che hanno un'estensione maggiore della Francia, della Germania e della Spagna messe insieme. Possiamo quindi avere un'idea di che cos'è l'inquinamento da plastica nel mondo.

Questo provvedimento, però, è molto, molto importante anche per un altro effetto: consente ai pescatori di diventare operatori ecologici del mare, di recuperare quei rifiuti che talvolta, per timore di sanzioni, vengono addirittura ributtati in mare oppure portati a riva nascostamente e non si sa bene che fine facciano. Oggi diamo la patente di operatori ecologici anche ai pescatori, che avranno la possibilità di recuperare questo materiale, di non buttarlo via e di conferirlo poi ai punti di raccolta che dovranno essere istituiti in tutti i porti. È questo il senso del rinvio alla Camera. È un provvedimento estremamente importante anche per questo motivo, perché pone fine a una serie di ingiustizie che erano state commesse e scongiura ulteriore inquinamento, per i motivi di cui vi ho appena parlato.

L'ultimo effetto è quello - finalmente - dell'educazione e della prevenzione. Ripeto spesso che nei nostri provvedimenti si sta badando molto più alla prevenzione; ci sono argomenti dei quali si è parlato per anni e non abbiamo mai fatto nulla nel campo della prevenzione. Con questo provvedimento, invece, svolgiamo anche un'opera di sensibilizzazione e di educazione, soprattutto nei confronti dei più giovani, con la previsione di apposite misure. Ciò ci porta, di fatto, ad avviare un percorso di diffusione dell'educazione all'ambientalismo, alla pulizia e all'antiquinamento. Con questo provvedimento arriviamo finalmente a qualcosa di più concreto, che, una volta che il processo sarà avviato, sono sicuro produrrà effetti assolutamente positivi.

Toccherà poi a noi far applicare la norma in maniera adeguata e decante, affinché davvero si possa arrivare a un mare pulito in tutto il Mediterraneo.

Pertanto, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista Italiano su questo provvedimento, che davvero reputiamo molto importante. (*Applausi*).

[NASTRI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NASTRI \(Fdl\)](#). Signor Presidente, secondo le stime delle Nazioni Unite, i rifiuti di plastica presenti in mare ogni anno si aggirano all'incirca sulle 8 milioni di tonnellate. Chiaramente i rifiuti rappresentano soltanto la punta dell'*iceberg*. Il mare è letteralmente invaso dalle plastiche, che poi vanno a degradarsi e a danneggiare la fauna ittica.

L'obiettivo di questo disegno di legge, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle Commissioni, ormai quasi da due anni, è quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema e alla promozione dell'economia circolare e, chiaramente, di favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati, com'è stato detto prima, per la pulizia del mare. Infine, uno degli aspetti importanti è la sensibilizzazione della collettività con la diffusione di modelli comportamentali rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti.

Non dimentichiamo che l'Italia è bagnata per due terzi dal mare, pertanto chi meglio di noi dovrebbe avere a cuore l'emergenza dei rifiuti marini?

A Fratelli d'Italia piace molto quando i progetti sono ambiziosi. Ci affascinano molto meno quando questi progetti, che in teoria potrebbero essere ambiziosi, non sfruttano al meglio la loro potenzialità. Questo è sicuramente stato un *handicap* del disegno di legge al nostro esame, pertanto definirlo oggi

salva mare è un discreto esercizio di comunicazione politica. Sicuramente, però, non rappresenta la realtà e, soprattutto, la verità. Potremmo definirlo, come ho detto spesso in Commissione, un "pulisci mare".

Noi, proprio perché eravamo consapevoli dell'importanza di questo provvedimento, avevamo presentato diversi emendamenti. Proprio per accelerare l'*iter*, una parte degli emendamenti era stata ritirata. Fratelli d'Italia aveva presentato questo emendamento proprio per migliorare tutte le contraddizioni che c'erano - e che ci sono - all'interno del disegno di legge.

Tra l'altro, voglio ricordare un punto importante, vista anche la presenza del signor Sottosegretario. Nella legge di bilancio è stata posticipata al 2023 l'applicazione della *plastic tax*. Bisognerebbe capire, intanto, qual è l'orientamento del Governo: plastica sì o plastica no? Non bisogna ragionare sempre in una logica punitiva attraverso tassazione, perché sicuramente questo non aiuta.

Inoltre, volevo dire ai colleghi che la normativa posta in essere crea un grande paradosso, ossia che i pescatori devono pagare per lo smaltimento dei rifiuti che trovano in mare. Noi, invece, avevamo predisposto in Commissione un emendamento, insieme al collega Iannone, per stabilire un incentivo, soprattutto nei confronti degli imprenditori ittici, che potesse agevolare il recupero dei rifiuti in mare. Avevamo proposto la cifra di 40 euro per ogni quintale di rifiuti: soldi recuperati, ma non siamo stati ascoltati. Questo perché, quando si propongono soluzioni serie, chiaramente vengono bocciate. Invece di rafforzare i controlli su chi scarica abusivamente in mare, fate ricadere, come sempre, i costi sulla fiscalità generale.

Bisognava trovare un sistema alternativo per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti recuperati in mare. Perché la pulizia del mare non deve rientrare nell'obiettivo strategico del PNRR? In qualsiasi caso, si dice che bisogna sensibilizzare e che bisogna educare. Quello che viene detto in questo disegno di legge è che dobbiamo informare gli utenti e anche la popolazione.

Facciamolo, allora, ma in maniera seria. Se si intende difendere effettivamente il discorso dell'ambiente, bisogna essere anche un po' coraggiosi e soprattutto presidenti lungimiranti nei provvedimenti legislativi.

Noi speravamo che questa fosse l'occasione per risolvere i problemi dei rifiuti, ad esempio quelli abbandonati sulle spiagge o sulle coste, che poi vengono risucchiati in mare, ma così non è stato. Si parla sistematicamente di trovare una sinergia e anche un connubio con il mondo produttivo per il rilancio delle tematiche ambientali. Ci eravamo illusi che fosse la volta buona, ma così non è stato.

Per tutti questi motivi, il nostro sarà un voto di astensione, perché è mancata la lungimiranza, ma soprattutto una strategia per poter aiutare effettivamente, con questo disegno di legge, tante persone che ne avevano bisogno. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, finalmente siamo arrivati all'ultimo passaggio - questo forse è il quinto - di un disegno di legge che ha incontrato, purtroppo, una serie di ostacoli, ma che, a mio avviso, è un atto dovuto, possiamo definirlo così. Nei fatti, è un atto dovuto, che si fa carico di tutti i problemi del nostro mare, di cui abbiamo parlato tante volte, e li risolve? Assolutamente no, ma dà un contributo concreto e mette in collaborazione le istituzioni, i pescatori e coloro che si occupano del mare (penso anche al grande lavoro delle associazioni).

Il SalvaMare dà un contributo per fare un passo in avanti rispetto a una questione cruciale. Non ci rendiamo conto di quanto sia enorme e forte la pressione sul nostro mare, sul Mediterraneo, di quanto i cambiamenti climatici stanno modificando profondamente (la relatrice lo sa bene) i processi in corso che, se continuiamo a non fare nulla, rischiano di essere totalmente irreversibili.

Vi è poi il tema delle plastiche. In questa sede non stiamo parlando dell'isola gigantesca di rifiuti che si è creata (cui sempre si pensa), ma dobbiamo fare i conti con quello che avviene nel Mediterraneo, che è un mare molto delicato, non solo perché tutti i Paesi che vi si affacciano esercitano una pressione enorme, ma per il danno veramente grande, come affermano tutti gli studi, dell'impatto delle plastiche e dei rifiuti in particolare sul Mediterraneo. Noi continuiamo a non comprendere che tutto quello che noi facciamo agli ecosistemi ci torna indietro. Noi pensiamo di vivere in un mondo in cui l'uomo può

fare, disfare e manipolare, come se visse in un altro pianeta, come se poi i danni che produce all'ambiente non avessero dei ritorni immediati. Al riguardo, quando parliamo delle microplastiche ci rendiamo perfettamente conto di quello che avviene. Io prendo sempre in considerazione gli studi che vengono continuamente pubblicati e penso al loro significato; le microplastiche sono entrate da tanto tempo nella catena alimentare, quindi nel nostro corpo. Penso poi alle discussioni che abbiamo dovuto fare ogni volta per il nostro ruolo di decisori politici e legislatori, perché a noi spetta la possibilità di mettere in campo degli strumenti che servono a tutelare gli ecosistemi e contemporaneamente la salute umana, che sono strettamente correlati. Peraltro dobbiamo sempre tener presente che in mare si sta perdendo tantissima biodiversità.

Con il disegno di legge in esame facciamo semplicemente in modo che i pescatori possano raccogliere i rifiuti. Sembra una sciocchezza, invece occorre un disegno di legge. Meritoriamente i pescatori si mettono a servizio perché il mare è quello che assolutamente vogliono preservare; magari non tutti lo fanno, ma certamente la maggior parte. Penso per esempio a quanto è importante coinvolgere tutta la piccola pesca e noi facciamo proprio questo. Pertanto la misura principale del provvedimento in discussione prevede di equiparare i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi, quindi di dare la possibilità legale di poterli conferire correttamente. Per far questo bisogna mettere in campo un modo per coinvolgere un sistema che possa dare incentivi. Tra l'altro, oltre al danno, vi era anche la beffa, perché i pescatori facevano la raccolta e poi, se conferivano, potevano anche essere accusati di abbandono di rifiuti: questa era una delle cose assolutamente incredibili che accadono nel nostro Paese.

Il disegno di legge prevede poi l'effettuazione di campagne di informazione, che sono fondamentali. Ogni volta che si parla di campagne di informazione e sensibilizzazione si pensa a qualcosa di assolutamente secondario. Per la verità a me è dispiaciuto molto (però lo capisco) il fatto che sia stato espunto l'articolo sulle microfibre, perché era un modo per far capire che anche quello che noi indossiamo e le scelte che noi facciamo hanno delle conseguenze; era un modo per far capire che ogni cittadino, oltre ai produttori, può contribuire. Lo abbiamo fatto con tutti i cosmetici, come anche nella battaglia che è stata fatta per l'eliminazione delle plastiche all'interno dei prodotti.

Da questo punto di vista, occorrono campagne di informazione e di sensibilizzazione e occorre spingere sempre più forte sull'economia circolare. Certamente, come ho detto in premessa, quello in esame non è un disegno di legge che risolve tutto, ma ritengo fosse doveroso da parte nostra, dopo tutto questo lavoro, per cui ringrazio la Presidente, la relatrice ed i membri della Commissione, mettere in campo questo fondamentale, seppur piccolo, contributo. Quando discutiamo - purtroppo non molto spesso in quest'Aula - di cambiamenti climatici e del loro impatto sugli ecosistemi, sembra sempre che si tratti di fenomeni collaterali e continuiamo a non renderci conto di quanto questi temi siano assolutamente fondamentali e centrali. Siamo in piena emergenza e bisogna assumere delle decisioni, anche se capisco che non sono semplici e al contrario possono anche essere molto complesse, ma non abbiamo più tempo. Basti osservare gli ultimi dati, di cui parlavo prima con il senatore Ferrazzi, che ci dicono che il Mediterraneo è al centro dell'emergenza, ha problemi molto gravi legati all'innalzamento delle temperature e agli impatti. Il problema non riguarda gli Oceani lontani ed esotici, ma riguarda noi, riguarda il Mare Nostrum e quindi forse sarebbe il caso di non considerare questi temi come collaterali, bensì come centrali, se vogliamo davvero dare un futuro al nostro Paese, all'economia, al benessere e alla vita sul Pianeta. (*Applausi*).

[FERRAZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI \(PD\)](#). Signor Presidente, diceva molto bene la senatrice De Petris che il nostro grande mare, il Mediterraneo, che unisce tre continenti e che è stato la culla di straordinarie civiltà nel corso dell'umanità, è uno dei mari più critici a livello globale. L'ultima relazione dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di un mese fa sullo stato del cambiamento climatico e delle sue conseguenze devastanti, ha fatto un *focus* sul Mediterraneo nei prossimi anni. Questo importantissimo ente di ricerca, il più stimato e più ampio al mondo, formato da due organismi delle Nazioni Unite, ha stabilito che se continueremo con

l'immissione in mare e con l'emissione nell'atmosfera di sostanze nocive come stiamo facendo oggi, nel 2100 il mare Mediterraneo si innalzerà di 100 centimetri rispetto all'inizio di questo secolo. Invito tutti noi, colleghe e colleghi, ad immaginare cosa significa per il territorio della nostra Nazione un innalzamento di 100 centimetri. Penso, ad esempio, alla mia città, Venezia, che semplicemente sparirebbe.

Il problema, però, non riguarda soltanto il nostro mare, quindi l'iniziativa legislativa di oggi, che dopo un lungo lavoro finalmente vede la luce, è un punto di riferimento, un passaggio importante per i motivi che adesso dirò. Il problema riguarda tutto il nostro Pianeta. Si chiama Pacific trash vortex ed è il più grande agglomerato di spazzatura, soprattutto plastica, presente nei nostri Oceani, galleggia nel Pacifico ed ha una superficie pari al triplo di quella della Francia, pesa 3 milioni di tonnellate ed è formato da 1,8 trilioni di pezzi di plastica (bottiglie, tappi, sacchetti). Qualche senatore prima raccontava dei chili di plastica trovati nella pancia dei grandi pesci, ma ancora più pericolose sono le microplastiche, quelle che non si vedono, ma che entrano poi nel ciclo dell'alimentazione e quindi noi stessi ci riempiamo di microplastiche. A causa di questi fenomeni, ogni anno muoiono soffocati almeno 100.000 animali marini.

Ancora maggiore è il numero stimato di animali marini non nati. D'altro canto, colleghi, il 71 per cento del globo terrestre è coperto da oceani e mari, qui è nata, si conserva e si promuove la vita, qui si promuove la biodiversità e la salute, anche la nostra. Distruggere il mare significa distruggere noi stessi. Quando parliamo di legge "salva mare" parliamo di legge "salva civiltà", "salva genere umano". Certo, la legge salva mare è un tassello e non è risolutiva, ma come sempre è l'insieme dei passi che compie il percorso.

I tre obiettivi di questa legge sono l'isolamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare e la promozione di tutte quelle azioni, a partire dall'educazione nelle scuole, contro l'abbandono dei rifiuti, non solo nel mare, ma nei laghi e nei fiumi che poi riversano in mare.

Vi è una questione centrale, Presidente, che viene risolta con questo disegno di legge, che secondo me è importantissima, ed è il superamento di un paradosso folle che era presente nel sistema normativo nazionale: se un pescatore raccoglieva in mare dei rifiuti e li portava a terra diventava traffico illecito di rifiuti; cioè, invece di essere valorizzato, premiato e riconosciuto per un'iniziativa importante, diventava colui che stava per compiere un reato. Era quindi assolutamente necessario intervenire: con questa legge si definisce che i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva europea 2019/883. Si stabilisce, inoltre, che non è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali e tutto un sistema di conferimento a terra di questi rifiuti, che vengono differenziati a seconda del luogo di conferimento: quindi, via via, dagli impianti portuali di raccolta, lì dove presenti, a strutture di raccolta anche temporanee, lì dove non presenti, a impianti portuali di raccolta integrata nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. Vengono inoltre promosse campagne di pulizia del mare e l'educazione all'interno delle scuole.

C'è un altro tassello che invece è critico, sul quale dobbiamo lavorare per dare compimento, potremmo dire, a un'economia circolare della legislazione nazionale che ancora manca, per far sì che si realizzi l'economia circolare. Dobbiamo lavorare sull'*end of waste*. Bisogna far sì che il Ministero della transizione ecologica si adoperi con grande velocità in modo tale che rifiuti che vengono conferiti a terraferma, raccolti a mare, possano essere, lì dove ci siano le specifiche tecnologiche, materia prima seconda, chiudendo davvero il ciclo dei rifiuti. Questo è il grande impegno che tutti noi dobbiamo assumerci.

Da ultimo, Presidente, vi è l'educazione nelle scuole. All'articolo 9 il disegno di legge fa un salto ulteriore: va oltre il semplice abbandono in mare (anche se in realtà è tutto connesso) e lavora all'educazione nelle scuole per corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, di recupero, riuso e riduzione, in particolare delle plastiche.

Qui ci giochiamo un pezzo del nostro futuro, Presidente, e speriamo - come Partito Democratico - che il voto di quest'Assemblea sia unanime o abbondantemente maggioritario. Ci auguriamo che, attraverso questo impegno, vi sia la possibilità di pensare a uno sviluppo ecocompatibile, che è l'unico capace di creare benessere, ricchezza e futuro, non solo per noi, ma anche per i nostri figli. (*Applausi*).

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questo è un provvedimento che abbiamo ereditato dal precedente governo, quando il ministro dell'ambiente era Costa, e reca il titolo SalvaMare.

Scusate, ma la battuta mi viene spontanea, perché il provvedimento lo avrei chiamato "spazza mare", visto che tutti i colleghi hanno voluto ricordare che questo compito sarà assegnato in maniera molto coraggiosa ai nostri poveri pescatori, già vessati nelle loro condizioni di lavoro. Come ha detto il collega Cucca, da imprenditori diventano elegantemente operatori ecologici, mentre il ministro Costa li aveva appellati quasi come i nostri spazzini del mare. Non mi sembra un bell'epiteto. Ad ogni modo, dobbiamo ringraziare i pescatori che quantomeno oggi si sono potuti organizzare per non essere addirittura accusati nel caso in cui involontariamente avessero portato a bordo con le reti la spazzatura e la plastica che oggi ricopre i nostri oceani.

Tutta la nostra letteratura parla del mare. Gli antichi greci parlavano del mare; Foscolo lo ha fatto dedicando una poesia, «A Zacinto» all'isola che oggi si chiama Zante. Ricordo inoltre la «Odissea» di Omero e «L'infinito» di Leopardi. Abbiamo tutta una serie di poeti, tra cui il già menzionato Leopardi, che parlano del mare. Da catanese voglio ricordare Giovanni Verga, poiché la storia raccontata ne «I Malavoglia» richiama forse oggi le sorti dei pescatori, che nel romanzo di Giovanni Verga avevano una sorta infelice: la barca che si chiamava Provvidenza poi naufragò. Questa storia, mentre ascoltavo gli interventi dei nostri colleghi sul provvedimento precedente, mi ha un po' ricordato quella che oggi sarà purtroppo la storia dei nostri pescatori.

Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia al provvedimento in esame, che è sicuramente apprezzabile nella parte in cui vuole promuovere una cultura volta a salvare il mare, perché il mare nella letteratura, nella filmografia, nelle arti e nelle professioni è stato una fonte ispiratrice e una grande ricchezza per il nostro Paese, la cui economia si basa sul turismo e sulle spiagge. Spero che, dopo avere investito i pescatori, non daremo una scopa anche ai bagnini per pulire le spiagge e rendere anche loro partecipi di un onere di cui oggi si ritrovano ad essere sobbarcati i pescatori con le loro barche.

In realtà, questo provvedimento, che è stato raccontato e anche apprezzato da molti miei colleghi, va a sanare una situazione molto paradossale, ossia il fatto che qualora i pescatori, involontariamente o anche volontariamente, facessero spazzatura e involontariamente con le reti la portassero a bordo, venissero addirittura puniti come se producessero rifiuti speciali. Per cui dovevano ributtarla a mare per evitare sanzioni e oneri. Oggi la situazione è cambiata ma solo con una bella carezza per i pescatori, perché purtroppo non ho letto nel provvedimento nessun tipo di incentivo: tutto viene sempre demandato alla sensibilità dei pescatori, dei cittadini e delle associazioni. Abbiamo associazioni che sono gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni dei pescatori, cooperative e imprese di pesca, consorzi, associazioni di pescatori sportive e ricreative, associazioni sportive di subacquei e diportisti, centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché di gestione di stabilimenti balneari. Penso che il nostro più sentito ringraziamento oggi debba andare ad esse, perché saranno le associazioni volontarie, così come volontariamente i pescatori, ad avere il compito di ripulire il mare e portare i rifiuti a riva, auspicando che i Comuni siano dotati di centri di raccolta.

Speriamo altresì, visto che il mondo va avanti, che si facciano anche degli investimenti su macchinari che oggi riescono a disinquinare le acque attraverso una flotta di imbarcazioni destinate alla raccolta. Abbiamo inoltre la predisposizione di impianti trappola sui grandi fiumi.

Per questo ringrazio i colleghi della Camera dei deputati, che in seconda lettura hanno introdotto una norma che estende le misure del provvedimento, oltre al mare, ai fiumi, ai laghi e a questi ulteriori bacini. Onorevoli colleghi, stiamo però parlando davvero di una goccia nell'oceano, perché non possiamo pensare di salvare il mare - come indica la denominazione del provvedimento - con misure come queste. Voglio infatti ricordare che al centro dell'Oceano Pacifico, al nord delle isole Hawaii, come possiamo vedere anche dalle immagini consegnateci dai *social media*, troviamo il Pacific trash vortex, cioè il vortice di immondizia del Pacifico, che ha una superficie di 700.000 chilometri quadrati, superiore a quella della Penisola iberica, le cui correnti hanno fatto addensare questi rifiuti, creando

delle vere e proprie isole.

Questa spazzatura che arriva in Italia, e che - visto che abbiamo usato questo termine - devono pulire i nostri pescatori - non si capisce bene a che titolo, perché non vengono pagati certo per fare i pescatori, a differenza dei nostri operatori ecologici - ci viene portata dalle correnti: essa proviene addirittura dalla Turchia, dalla Francia e dalla Spagna e tocca ovviamente a noi italiani porre rimedio. Quindi il provvedimento oggi al nostro esame è sicuramente apprezzabile, ma purtroppo servirà a poco, quasi a nulla, se non a riparare all'immenso danno che oggi questi rifiuti causano nei nostri mari. Tali rifiuti hanno causato anche la morte di tante specie e, addirittura, i soliti esperti su Internet sostengono che ognuno di noi mangia quasi l'equivalente di una carta di credito al giorno, per via dei piccoli frammenti di plastica che troviamo nelle acque, nei pesci e nel cibo. Essi vengono ingeriti, purtroppo, anche a causa delle etichette dell'abbigliamento: le fibre sintetiche e il loro lavaggio rappresentano infatti una ulteriore causa di inquinamento dei mari. Ritengo invece che sia a maggior ragione urgente - mi rivolgo per questo al Governo - che si intervenga con misure serie, che introducano anche degli incentivi economici e fiscali, per la promozione delle attività di questi operatori ecologici, affinché vengano creati dei lavoratori adeguatamente attrezzati, che possano svolgere questo lavoro in maniera seria e professionale. Francamente, lasciare ai pescatori questo compito mi sembra davvero surreale.

Onorevoli colleghi, siamo tutti chiamati a votare il provvedimento in esame e lo voteremo, ma dobbiamo essere consapevoli che non è questo il provvedimento che si può fregiare del titolo, così importante, di SalvaMare: rimane un provvedimento spazzamare e l'ingrato compito è delegato ai nostri pescatori. (*Applausi*).

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ovviamente accolgo l'invito di contrarre i tempi, per poter consentire il voto finale del provvedimento prima della sospensione, ma non avendo un intervento scritto da lasciare agli atti ritengo comunque di dover dire qualcosa.

Inizio partendo dallo spunto che mi hanno dato alcune imprecisioni, che ho sentito da alcuni colleghi intervenuti precedentemente. L'*iter* del provvedimento in esame si è avviato durante il Governo Conte 1, partecipato anche dalla Lega, si è poi sviluppato in tre ulteriori passaggi, con modifiche introdotte prima nella lettura della Camera dei deputati poi, di nuovo, nella lettura del Senato e ciò ha comportato l'allungamento dei tempi, sino alla giornata odierna. Dunque, si sono succeduti quattro passaggi nelle Assemblee parlamentari - quello di oggi è il quarto - e tre Governi diversi. Detto questo, credo sia comprensibile capire perché nel provvedimento è contenuta una scadenza già trascorsa, per la quale ho presentato un ordine del giorno in Commissione, invitando il Governo a rimediare non appena il provvedimento sarà approvato. L'ordine del giorno è stato sottoscritto anche da molti altri colleghi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, forse da tutti, e quindi farà sì che, non appena il provvedimento verrà promulgato, si potrà intervenire per aggiornare questa scadenza.

Avendo assunto l'impegno di contrarre i tempi, non entrerò nel merito del provvedimento, e però voglio fare alcuni riferimenti espliciti. Penso, ad esempio, a quanto indicato espressamente all'articolo 1: si parla di risanamento dell'ecosistema marino, di promozione dell'economia, di modelli comportamentali virtuosi, ed è quest'ultimo punto che ritengo di dover approfondire con una piccola riflessione.

Sono misure per me importanti perché all'articolo 1 si indica espressamente un obiettivo, che in parte è stato raggiunto nelle zone montane, dove la simbiosi uomo-territorio si è sviluppata da sempre, facendo comprendere che gli usi, le tradizioni, i comportamenti virtuosi, anche disciplinati in atti - che, ad esempio, comportavano l'obbligo per i frontisti di ripulire l'alveo dei fiumi - dovevano essere replicati anche nelle acque, compresi i fiumi, dal momento che è vero che il provvedimento si chiama salva mare, ma include in esso anche ciò che avviene su fiumi, laghi e, appunto, mare.

Questo mi consente di rispondere ad alcuni colleghi che hanno deplorato la mancanza di incentivi a tal favore, cosa che evidentemente avremmo apprezzato anche noi, ma io non conosco un agricoltore o un operatore che non apporta miglioramenti sul luogo di lavoro o sul suo terreno, se si tratta di chi fa agricoltura. Quindi, passare da un sistema che implicitamente prima portava i pescatori a reimmettere

in mare i rifiuti raccolti - perché si trattava di rifiuti speciali - a un sistema che invece gli consente di conferirli per lo smaltimento gratuitamente e senza difficoltà amministrative, perché vengono equiparati a rifiuti ordinari come i rifiuti delle navi, direi che si tratta di un miglioramento enorme.

Anche io, quindi, avrei apprezzato se ci fossero stati contributi in tal senso, ma da persona che viene dalla montagna e sa che la cura del proprio orto - chiamiamolo impropriamente così - è responsabilità prima di ogni persona che esercita quella attività, ma soprattutto è un qualcosa che fa volontariamente, a mio avviso già di per sé questo giustifica il fatto che si auspica di poter lasciare un mondo migliore alle future generazioni, come qualcuno ha detto, con questo provvedimento.

In tal senso mi permetto di aprire una piccola parentesi personale perché, nel giorno del compimento dei diciotto anni di mia figlia più grande per me è un piacere da padre poter approvare un provvedimento che contribuirà a creare la possibilità di lasciare anche per lei, appunto, un mondo migliore. *(Applausi)*.

Nel rispetto dell'impegno di contrarre i tempi, mi avvio alle conclusioni dichiarando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier*- Partito Sardo d'Azione perché siamo consapevoli che non stiamo provando un provvedimento che da solo risolverà tutti i problemi del mare, però questo si chiama decreto-legge e non bacchetta magica o qualcosa che non è nelle nostre possibilità; quindi, pragmaticamente, da persona concreta riconosco che ci sono dei limiti e che sarebbe stato possibile migliorarlo ulteriormente, come del resto è sempre possibile per qualunque provvedimento, ma ritengo che l'innovazione introdotta con questo provvedimento, con quanto sarà possibile fare dopo che l'avremo approvato, da sola giustifica il fatto che il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,49)

[L'ABBATE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, ogni giorno che passa abbiamo 731 tonnellate di plastica che entra nel mar Mediterraneo.

La plastica è dispersa nell'ambiente. Perché? Perché non è ben riciclata, quindi dalle discariche, dai fiumi e dai corsi d'acqua chiaramente arriva agli oceani. Nove milioni di tonnellate finiscono ogni anno negli oceani e il 90 per cento degli animali acquatici, dei pesci, hanno nello stomaco frammenti di plastica, che poi si trasforma in che cosa? Anche sul fondo abbiamo microplastica e dove va a finire? Sulle nostre tavole. Quindi, alla fine, basta mangiare plastica. Ripeto: basta mangiare plastica. *(Applausi)*.

Per questo il MoVimento 5 Stelle dal 2019, con il Governo Conte I e con l'ex ministro Sergio Costa, ha portato avanti questo disegno di legge, che oggi finalmente portiamo qui in Aula: il SalvaMare.

Il nostro pianeta, che si chiama Terra, in realtà dovrebbe chiamarsi Oceano, se davvero ci atteniamo ai numeri. Il nostro pianeta è appunto oceano, perché il 71 per cento della superficie terrestre è coperto da acqua. Ma non c'è solo questo, c'è qualcosa che a volte sfugge. Diciamo sempre che il mare è l'origine della vita, ma teniamo presente che dal mare arriva anche l'ossigeno che serve alla nostra vita. Quindi noi dobbiamo all'oceano l'ossigeno che respiriamo; respiriamo perché c'è il mare. Allora perché finora non ci siamo resi conto di questo? Perché non abbiamo portato avanti una legge che lo tutela?

Il MoVimento 5 Stelle ha portato oggi in Aula questo disegno di legge, che dovremmo chiamare salva umanità, perché tutela la nostra salute, il lavoro dei pescatori, il lavoro di chi vive di turismo. Qui non parliamo solo di ambiente, ma parliamo anche di economia, perché tre miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina costiera per il loro sostentamento. Il pesce fornisce il 20 per cento delle proteine animali, le industrie ittiche marine danno impiego direttamente e indirettamente a più di 200 milioni di persone; sono numeri veramente molto elevati.

Ma c'è un'altra cosa che ancora forse non è stata detta. La legge SalvaMare, da noi fortemente voluta, salva la vita del pianeta, perché gli oceani sono un termostato terrestre e assorbono gran parte della radiazione solare che arriva dalla superficie terrestre. Stiamo cercando di mitigare il cambiamento climatico: bene, gli oceani lo fanno già. E allora dobbiamo tutelarli. Il 90 per cento dell'aumento di temperatura prodotto dai gas climalteranti è assorbito dagli oceani.

Eppure abbiamo permesso in questi anni che si formasse quella che già è stata definita un'isola di

plastica, la cui superficie va da 700.000 a 10 milioni di chilometri quadrati. È stata scoperta nel 1980, ma non è l'unica, perché ce ne sono altre quattro sparse nel Pacifico e nell'Atlantico. Dobbiamo andare avanti quindi, non solo con questa legge; dobbiamo andare avanti e migliorare quello che stiamo facendo.

I pescatori per il MoVimento 5 Stelle sono i custodi del mare. Già hanno avuto dei problemi, perché, come avete appena sentito, la plastica comunque viene su dalle reti normalmente. Cosa facciamo, la ributtiamo in mare? Sarebbe una cosa assurda. Pensate che finora un pescatore, se voleva riportare a riva i rifiuti impigliati nelle sue reti, che alla fine ci finiscono, doveva pagare una sanzione, come se quei rifiuti li avesse prodotti lui sulla sua imbarcazione. Ora, grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle e al lavoro costruttivo fatto con altre forze parlamentari e con tante associazioni, con il SalvaMare abbiamo affrontato e chiuso finalmente questa assurdità. È infatti assurdo pagare solo perché io sono un cittadino coscienzioso e voglio eliminare i rifiuti dal mare. La legge consentirà finalmente ai pescatori di portare avanti questa azione virtuosa in modo tranquillo.

Ma c'è molto altro nella legge, perché, oltre chiaramente ai pescatori, anche i cittadini e le associazioni di promozione sociale potranno effettuare questo tipo di raccolta. Si prevede l'installazione di sistemi di raccolta alle foci dei fiumi, per intercettare i rifiuti prima che arrivino in mare. Il provvedimento si occupa anche di educazione, che dobbiamo sempre porre al primo posto, prevedendo attività di promozione nelle scuole di ogni grado. Si potranno attingere risorse con il piano RiGenerazione Scuola, progettato dalla nostra sottosegretaria Barbara Floridia. Ringraziamo inoltre la sottosegretaria Ilaria Fontana e il Ministero della transizione ecologica (*Applausi*), che sta avviando un programma sperimentale triennale, finanziato con sei milioni di euro, per il recupero dei rifiuti galleggianti nei fiumi, compatibile con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.

Il MoVimento 5 Stelle ha iniziato questo lavoro con il Governo Conte I e lo sta portando avanti, per la tutela dell'ecosistema marino e delle acque interne, ma anche per portare avanti la nostra visione di economia circolare.

Dobbiamo ricordare che è stato proclamato il Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile 2021-2030.

Ricordo anche che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha deciso di dedicare questa legge ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, in provincia di Salerno, amico dell'ambiente e della legalità, ucciso barbaramente nel settembre 2010. (*Applausi*).

Questa legge è una conquista per la civiltà e non solo del MoVimento 5 Stelle: è una conquista di tutti i cittadini perché stiamo tutelando il nostro splendido mare, ma anche la salute di tutti (abbiamo visto il problema che la microplastica crea).

Noi non ci fermiamo qui. Il MoVimento 5 Stelle non molla e va avanti perché ha nella sua missione la difesa dei deboli, intesi come cittadini e lavoratori, ma anche sistema terra (quando non ha nessuno a sua difesa) e risorse naturali (che vanno tutelate e non bruciate). Ripeto: le risorse naturali non vanno bruciate anche se si trovano sotto altra forma, come i rifiuti. Noi non dobbiamo bruciare la nostra casa comune, ma dobbiamo tutelarla.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla legge SalvaMare. (*Applausi*)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Come già stabilito, la seduta è sospesa fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 16,05).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Relazione orale) (ore 16,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2564.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.

[FENU](#), *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà, in realtà, una replica brevissima, in quanto abbiamo affrontato tutti gli argomenti trattati in questo decreto-legge in sede di relazione iniziale.

Evidenzio solo alcuni temi. Uno degli elementi di novità introdotti nel decreto-legge riguarda l'obbligo di certificazione SOA per le imprese edili che effettuano i lavori da superbonus. Volevo spiegare questo punto, perché dall'esterno stanno chiedendo a tutti i parlamentari cosa sia successo e c'è preoccupazione tra le imprese più piccole, che non hanno mai avuto necessità di questo tipo di certificazione. Si è trovato un punto di caduta tra due necessità che erano ragionevoli: da una parte c'era la necessità di affidare i lavori più ingenti a imprese che fossero un minimo strutturate e tale strutturazione si può rappresentare anche con il possesso di questa certificazione; dall'altra, però, si è inteso trovare un punto di caduta rispetto all'emendamento proposto anche da Forza Italia e riformulato dal Governo aumentando la soglia inizialmente prevista.

In breve, la riformulazione iniziale prevedeva che le imprese, per poter effettuare lavori per un importo maggiore di 258.000 euro, avrebbero dovuto aver chiesto - in una fase transitoria, già dal 1° luglio 2022 (quindi da subito) - almeno la certificazione SOA e poi, dal 1° gennaio 2023, possedere la certificazione vera e propria. Oggettivamente la soglia era bassa, perché rischiava di escludere le imprese più piccole, e il termine era effettivamente troppo vicino, quindi molte imprese non avrebbero fatto in tempo a ottenere la certificazione. Si è perciò aumentata la soglia a 516.000 euro e si è spostato il termine al 1° gennaio.

Riceviamo qualche elemento di protesta da parte di qualche piccola impresa. Io mi auguro che si possano trovare in futuro elementi di ulteriore miglioramento di questa disposizione, che comunque nasce da due contrapposte esigenze, entrambe ragionevoli.

Rispondo ora in breve al collega Daniele Pesco, che aveva presentato un emendamento per introdurre la possibilità di stabilire il prezzo del gas in base al prezzo medio di acquisto da parte degli acquirenti grossisti. Il collega ha lamentato che il suo emendamento fosse stato ignorato; in realtà è stato esaminato con molta attenzione ed è davvero importante. Tutti siamo d'accordo sulla necessità di agire in qualche modo sul calmieramento del prezzo nell'acquisto all'ingrosso. Tuttavia ci sono state difficoltà ad esprimere un parere su un emendamento di questo tipo, soprattutto perché alla Camera recentemente è stato approvato un emendamento analogo che ha come riferimento il costo reale del gas e il soggetto che deve fare riferimento a questo costo reale, per poter intervenire sul prezzo finale al consumatore, è ARERA. Mi auguro quindi che l'emendamento recentemente approvato alla Camera al decreto-legge energia possa essere attuato nel più breve tempo possibile, perché non basta colpire gli extraprofiti. La soluzione migliore sarebbe agire all'origine. Quindi, in qualche modo, controllare il prezzo del gas all'origine, che non corrisponde al costo reale originario. Questa considerazione era rivolta a rispondere al collega Pesco. Io condividevo assolutamente il suo emendamento, ma, in questa fase, era ancora presto per poterlo esaminare e portare avanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Tiraboschi.

[TIRABOSCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sottosegretari Guerra e Freni, colleghi, ha già detto il collega Fenu sul punto della SOA e anche sulla questione dei prezzi del gas, che devono essere sganciati da quelli dell'energia elettrica. Se posso, faccio ancora due considerazioni, ringraziando peraltro tutti i colleghi di questo Senato, che hanno offerto ottimi spunti di riflessione.

Sulla SOA, fundamentalmente abbiamo cercato di raggiungere un punto di sintesi tra due portatori di interessi contrapposti. Tutti noi siamo stati contattati dalle associazioni di categoria coinvolte, che avevano degli interessi contrapposti, e abbiamo cercato una mediazione. Ho capito che in politica la mediazione non sempre accontenta tutti e che, talvolta, può scontentare tutti.

L'obiettivo di questo emendamento, che poi abbiamo approvato, era sostanzialmente di certificare la qualità dell'offerta della prestazione edilizia sia nell'interesse del committente (qualsiasi individuo, cittadino che chiede l'esecuzione di lavori edilizi sul proprio appartamento o sul proprio immobile) sia nell'interesse dei lavoratori, ai quali va garantita la sicurezza sul posto di lavoro.

È ovvio che la certificazione non deve assolutamente essere intesa come un ulteriore adempimento amministrativo e burocratico che allunga i tempi per l'impresa. Essa va intesa come un percorso, che non è assolutamente complicato da fare se l'impresa, anche se di piccole dimensioni, è organizzata per esibire i certificati di esecuzione dei lavori, i certificati edilizi, chiaramente richiesti da chi è preposto a rilasciare questa certificazione.

Sul tema del prezzo del gas scollegato dal prezzo dell'energia per evitare le speculazioni, sottolineo che questo è certamente un passaggio che può aiutare, ma le speculazioni sono ascrivibili proprio al cosiddetto mercato finanziario. Nel momento in cui ci sono tensioni geopolitiche, come quelle che stiamo osservando e che leggiamo sui giornali, è evidente che ci sia qualche speculazione di carattere finanziario.

Per esempio, in America vi sono fondi di investimento che stanno dietro alle compagnie che fanno l'estrazione del gas naturale liquido con la cosiddetta tecnica del *fracking*, una tecnica costosissima, sulla quale hanno investito moltissimi soldi senza alcun ritorno. Oggi, che vi sarebbe grande necessità di produrre questo gas, tali compagnie non lo producono e non si capisce perché non attivino le trivellazioni. Il motivo è che i fondi di investimento preferiscono garantire i dividendi ed il *buy back* piuttosto che investire ulteriormente sulle trivellazioni. Questo giusto per spiegare quali sono le dinamiche finanziarie sottese a certi settori produttivi.

Per quanto concerne la moratoria sui mutui, ne hanno parlato un po' tutti. Vorrei solo precisare che con questo provvedimento non abbiamo portato a casa la moratoria sui mutui; abbiamo fatto un grande lavoro, insieme con il Governo, ottenendo l'allungamento di sei mesi sul preammortamento, che passa quindi dai ventiquattro ai trenta mesi per le aziende che hanno ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato superiori a 30.000 euro.

Per portare a casa il provvedimento, molto più importante, relativa alla moratoria sui mutui dobbiamo assolutamente attendere il *temporary framework*, sul quale sono state fatte diverse revisioni. L'ultima di queste dovrebbe scadere il 30 giugno ed è evidente che il tema degli aiuti di Stato, in una fase in cui l'economia e il tessuto produttivo non si sono ancora ripresi come avrebbero dovuto se non ci fossero state la crisi energetica e la guerra, andrà trattato con l'Unione europea.

Sul tema delle semplificazioni, vorrei far riferimento in particolare all'emendamento 7.0.1 della senatrice Toffanin, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto sulle semplificazioni per favorire l'installazione degli impianti fotovoltaici. Mi rivolgo anche al Governo per sollecitarlo a emanare il più in fretta possibile il decreto ministeriale del ministro Cingolani, che dovrebbe indicare i criteri in base ai quali costruire le cosiddette comunità energetiche e favorire l'autoconsumo. Premesso che abbiamo già fatto vari passi sul fronte della semplificazione, credo però che si debba assolutamente intervenire con criteri, che poi saranno recepiti dalle leggi regionali, sul fronte delle cosiddette aree produttive e agricole con le aree circostanti annesse. Dico questo perché una volta che le Regioni avranno emanato le leggi, se poi queste leggi indicano criteri che a loro volta devono essere recepiti dai piani regolatori dei Comuni si allungano ulteriormente i termini; invece, se le aree sono quelle produttive e quelle agricole e le porzioni circostanti sono asservite alle aree produttive e alle aree agricole, credo che la semplificazione debba andare nella direzione di autorizzare l'installazione degli impianti fotovoltaici.

Vorrei poi fare qualche considerazione sulla piattaforma Booking e sull'emendamento del senatore Mallegni che ci ha fatto discutere molto, anche per la passione del collega che non è in Aula, ma che ha grandi competenze nel settore turistico ed è anche responsabile del dipartimento turistico di Forza Italia. Vorrei dire che dovremo accontentarci del cosiddetto istituto della presunzione della posizione dominante, che si potrebbe portare in campo con riferimento all'interlocuzione con quelle piattaforme che sono in questa posizione e che garantiscono agli operatori che le utilizzano di svolgere la propria attività. Dicendo questo non mi riferisco solo a Booking e ad Expedia, ma vorrei ricordare anche la lunga discussione sul disegno di legge concorrenza relativamente ad Amazon.

Sul fronte del turismo (ne avevo parlato con il collega Mallegni), sarebbe stato auspicabile aver dimostrato la volontà di affrontare con coraggio un pezzo di politica industriale in Italia, così da garantire investimenti importanti su una cosiddetta piattaforma del *made in Italy* - è stato il mio cavallo di battaglia fin dal 2018 - che è la sintesi di turismo e industria creativa italiana, così come di

eccellenze italiane. Si sarebbe trattato di un'azione coraggiosa che si sarebbe dovuta affrontare forse circa venti anni fa, perché oggi purtroppo subiamo un vantaggio competitivo enorme da parte di queste piattaforme americane; in quel modo probabilmente avremmo conseguito punti di PIL sicuramente più importanti nel comparto turistico proprio per quanto il *made in Italy* sa esprimere. Ciò è invece difficile da ottenere oggi, come molti operatori del settore del turismo lamentano, proprio perché le commissioni, come ha detto il senatore Mallegni, sono esposte in fattura senza IVA e soprattutto sono commissioni con riferimento alle quali non abbiamo delle percentuali massime da rispettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

[GUERRA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo non tanto per la replica, a cui infatti rinunciavo, ma per chiedere la sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle ore 17,30 per la predisposizione del maxiemendamento.

PRESIDENTE. Cerchiamo di fissare un orario che non ci obblighi poi a sospendere nuovamente i lavori.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Confermo la richiesta fino a quell'orario.

[PRESIDENTE](#). Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 17,33).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[BINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle ore 19, perché mi garantiscono che per quell'ora sarà arrivato il maxiemendamento.

[PRESIDENTE](#). Ce lo auguriamo veramente tutti, a questo punto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ANGRISANI](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, oggi voglio parlarvi di quanto è accaduto ad alcuni adolescenti che, a causa dei provvedimenti anticontagio, sono stati privati del diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, con la speranza che non accada più. Sono migliaia le famiglie che hanno chiesto più volte alle istituzioni maggiore attenzione sulla condizione dei propri figli minorenni, che non hanno potuto più partecipare alle attività sportive o perché con *green pass* da vaccinazione in scadenza o perché non vaccinati.

Le possibili conseguenze del non poter prendere parte ad attività sportive possono riversarsi sulla salute mentale dei nostri ragazzi con sintomi quali depressione, ansia, senso di frustrazione. I timori di questi genitori per le conseguenze sullo stato psicologico dei propri figli trovano conferma in ben due autorevoli studi fatti sia dal Centro clinico di psicologia di Monza sia dall'ospedale Gaslini di Genova. In entrambe le indagini, pubblicate su autorevoli riviste, si presentano dati allarmanti sulla condizione di molte adolescenti che, in seguito al secondo *lockdown*, hanno avuto problemi psicologici molto gravi che, proprio grazie allo sport, potevano risolvere.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che per il futuro il Governo si interroghi se sia o meno il caso di continuare a vessare e a discriminare i ragazzi sani. Il *super green pass* ha impedito di vivere e di fare sport, a tutti i ragazzi del resto del mondo. I nostri figli sono cresciuti per due anni in una società che ha ormai accettato passivamente la discriminazione, l'esclusione sociale e la privazione dei diritti fondamentali, nel nome del bene supremo della tutela della salute pubblica. Il prezzo che i ragazzi stanno pagando è altissimo, anche perché insegniamo ai nostri figli l'inclusione, il rispetto e l'uso della ragione, ma poi ci troviamo in un Paese che del nostro insegnamento non ha mai tenuto conto; e lo ha fatto soprattutto durante la pandemia, anche perché è stato provato che tra coloro che sono risultati infetti dalla variante omicron, il 95 per cento è vaccinato, rispetto al 4 per cento.

Signor Presidente, concludo dicendo che si poteva fare di più, si potevano chiedere più tamponi, a prescindere dal fatto che le persone fossero state vaccinate o meno. Spero che in futuro tali persone non vengano escluse, perché non è possibile discriminare i ragazzi (*Applausi*), non è possibile che

ragazzi sani e controllati si siano visti esclusi dalla società. Potevamo fare di più, ma del senno di poi - come sappiamo - sono piene le fosse. È necessario buon senso per tornare a essere una vera e propria comunità.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo solo per portare all'attenzione dell'Assemblea un bellissimo gesto di umanità e di amore, compiuto in Toscana, a Firenze, da Chiara Fossombroni, una donna, una mamma, che ha deciso di prendere in affidamento un bambino lasciato dai genitori all'ospedale Meyer. Era un bambino di qualche mese, la cui vita era già destinata, purtroppo, alla morte, tanto che è morto qualche giorno fa. Lei comunque ha deciso di prenderlo in affidamento, di seguirlo e farlo vivere attraverso piccoli gesti, ma molto importanti, che dovrebbero farci riflettere tutti, come il vedere il mare o il toccare l'erba. Sono piccoli gesti che hanno un grande significato, tanto più in un momento così difficile per l'Italia, per l'Europa e il mondo intero.

Da parte mia e di tutto il Gruppo, rivolgo le condoglianze alla mamma, Chiara Fossombroni, e un saluto al piccolo Kaif. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Aveva anticipato di voler intervenire in questa fase anche il senatore Marinello, che però non è ora presente. Vedremo pertanto di recuperare successivamente il suo intervento.

Come richiesto dal rappresentante del Governo, sospendo la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 17,38, è ripresa alle ore 19,06).

Onorevoli colleghi, non vedo ancora il rappresentante del Governo in Aula e ne approfitterei pertanto per concludere gli interventi di fine seduta.

[MARINELLO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*M5S*). Signor Presidente, ritengo utile e opportuno portare a conoscenza di quest'Assemblea una decisione assolutamente sbagliata presa dall'azienda sanitaria ASP di Agrigento nel mio territorio di provenienza.

Come noto, a livello nazionale si è giustamente deciso di prorogare i contratti a tempo determinato del personale infermieristico degli operatori socio-sanitari assunti durante l'emergenza Covid. Le gravi esigenze non sono infatti terminate sia per motivazioni legate alla pandemia, sia per le croniche carenze a livello di personale.

Da notizie apparse sugli organi di stampa si è appreso che l'ASP di Agrigento, nel comunicare la proroga di detti contratti, avrebbe però contestualmente disposto un dimezzamento delle ore lavorative. Si tratta di una decisione grave perché assolutamente priva di basi concrete e totalmente avulsa dal contesto sanitario locale. Il personale sanitario della Provincia di Agrigento soffre infatti da decenni di un notevole ridimensionamento del numero di medici, infermieri e OSS, con gravi insufficienze nell'assistenza alla persona, che troppo spesso viene impropriamente svolta da familiari e badanti. Il dimezzamento delle ore lavorative provocherà immediate ripercussioni sull'assistenza sanitaria in quanto gran parte del personale interessato rifiuterà un contratto con tale diminuzione delle ore lavorative.

Peraltro, il personale interessato, oltre a essere impiegato nel supporto alla degenza dei malati Covid ricoverati in aree di emergenza e nelle terapie intensive, è diventato ormai indispensabile per garantire una corretta turnazione del personale nel rispetto delle normative vigenti. A questo proposito, ribadisco che risulta ormai necessario accelerare l'*iter* per la copertura dei posti vacanti in organico, considerato che molti dipendenti devono usufruire di ferie da almeno due anni.

Con questo mio intervento faccio quindi un accorato e forte appello ai competenti organi sanitari locali e regionali affinché ci sia un immediato ripensamento della decisione presa dall'ASP di Agrigento.

Per quanto mi riguarda, continuerò a battermi contro questo tipo di scelte, a difesa del livello di assistenza sanitaria offerta sul territorio e della qualità della vita della cittadinanza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, mi sento in forte imbarazzo rispetto alle presenze e assenze in quest'Aula.

Sospendo la seduta fino alle ore 19,20, dopodiché, indipendentemente, deciderà la Presidenza sul

proseguo dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2564 (ore 19,20)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, mi scuso ulteriormente per il ritardo sulla presentazione del maxiemendamento. Sono a chiedere a lei, Presidente e ai colleghi senatori, di poter spostare la sua presentazione a domani mattina alle ore 9,30. Vi chiederei questa cortesia a nome del Governo.

PRESIDENTE. Per il principio *nemine contradicente*, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 12 maggio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,21)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma ([2416](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Regio di Parma è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") ([1571-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

- b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
- c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
- d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;
- f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
- g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

Approvato

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:
« 6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con

l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

« 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 13.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2416

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2317

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1571-B

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1571-B:

sulla votazione finale, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Alessandrini, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Coltorti, Crimi, Damiani, De Angelis, De Poli, Di Marzio, Donno, Faggi, Fattori, Florida, Galliani, Ghedini, Grassi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Parrini, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rampi, per partecipare a un incontro internazionale; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Berutti, Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera del 5 maggio 2022, il senatore Mollame ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Cerno, entra a farne parte il senatore Nannicini;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nannicini, entra a farne parte il senatore

Cerno.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto della senatrice Accoto, membro del Governo; entra a farne parte la senatrice Guidolin, in qualità di sostituto della senatrice Accoto, membro del Governo.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (*Doc. XXII-bis*, n. 10).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Onn. Fornaro Federico, Boschi Maria Elena, Delrio Graziano, Gebhard Renate, Silvestri Francesco, Ceccanti Stefano, Di Maio Marco, Macina Anna

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica (2608)

(presentato in data 11/05/2022)

C.2238 approvato dalla Camera dei deputati;

onn. Melilli Fabio, Torto Daniela, Bitonci Massimo, Pagano Ubaldo, Pella Roberto, Schullian Manfred, Trancassini Paolo, Del Barba Mauro, Pettarin Guido Germano, Fassina Stefano

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (2609)

(presentato in data 11/05/2022)

C.3437 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Boldrini Paola

Regolamentazione degli esercizi commerciali in ambito ortoprotesico e per la disciplina di utilizzo del termine ortopedia in senso atecnico da parte di esercizi commerciali (2606)

(presentato in data 09/05/2022);

senatori Binetti Paola, Quagliariello Gaetano, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Caliendo Giacomo, Cesaro Luigi, De Bonis Saverio, Gallone Maria Alessandra, Giammanco Gabriella, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Perosino Marco, Rizzotti Maria, Saccone Antonio, Serafini Giancarlo, Toffanin Roberta, Vono Gelsomina

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2607)

(presentato in data 10/05/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Binetti Paola ed altri

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2607)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/05/2022).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e

p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alle Commissioni riunite 9^a e 12^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 9^a e 12^a in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 4^a, 5^a, 9^a, 13^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 12^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alle Commissioni riunite 12^a e 13^a che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a, 9^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 12^a e 13^a in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 12^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro

40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 12^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (n. 387).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersecurity", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity") (n. 388).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 1^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 8^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 1^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 11^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 5^a, 6^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 11^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro

40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 4 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (n. 391).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2022, ha inviato una nota concernente alcune correzioni al testo della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 (*Doc. LXVII*, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 6 aprile 2022.

La predetta documentazione è inviata alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2022) 195 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1171).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 11 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 553);

della Fondazione la Biennale di Venezia, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 554).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022) 150 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine

di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022) 177 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06994 del senatore Lannutti ed altri.

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07001 della senatrice Petrenga ed altri.

Mozioni

[CRUCIOLI](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [DESSI](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [LA MURA](#), [LANNUTTI](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [SBRANA](#) - Il Senato,

premessi che:

nella notte del 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso il territorio ucraino avviando un attacco militare su larga scala. In pochi giorni il conflitto ha causato gravi conseguenze, anche a lungo termine, coinvolgendo non solo gli Stati in conflitto; l'azione militare russa è andata inizialmente ben oltre le rivendicazioni territoriali delle autoproclamate repubbliche secessioniste, causando migliaia di vittime anche tra i civili ucraini e la fuga di oltre tre milioni e mezzo di persone;

la crisi ucraina, ad avviso dei firmatari, è uno degli esiti di un percorso trentennale, che ha visto una costante espansione a est dell'Alleanza atlantica e della NATO, fino a lambire le frontiere della Federazione Russa, così modificando gli equilibri stabiliti all'esito della Guerra Fredda: nel corso del 2021, ad esempio, sono state svolte alcune esercitazioni militari della NATO, proprio in Paesi confinanti con il territorio della Federazione Russa;

la Federazione Russa, prima di avviare l'azione militare, ha chiesto, perentoriamente, che si adottasse un trattato internazionale, che prevedesse il riconoscimento delle due repubbliche popolari del Donbass, teatro di scontri a seguito del colpo di Stato di piazza Maidan, nel quale sono state perpetrate violenze, dal 2014, nei confronti della popolazione russofona, il ritiro della richiesta ucraina di adesione alla NATO e la smilitarizzazione della regione;

lo schieramento dell'esercito russo, ai confini ucraini, ha determinato una repentina interruzione del dialogo culminando nell'aggressione russa;

anche le autorità di Kiev avevano schierato ingenti forze militari alle porte delle regioni separatiste; nel primo mese di conflitto, dal 24 febbraio al 27 marzo, l'Italia è stato il quarto Paese nel mondo per il valore degli aiuti militari inviati all'Ucraina, con un investimento in armamenti di oltre 150 milioni di euro. In realtà, nonostante le rassicurazioni del Governo italiano, l'impegno dell'Italia in Ucraina comincia a farsi più definito;

secondo i firmatari, l'entrata dell'Italia in una guerra più ampia sembra essere già stata preventivata negli scenari ipotizzati dal Ministero della difesa e ciò lo si evince, purtroppo, da diversi e numerosi segnali;

l'invio di armi letali in un teatro di guerra, seppur dichiaratamente in chiave difensiva con l'approvazione del primo decreto Ucraina, ha già innescato un processo dagli effetti imprevedibili. Secondo quanto risulta ai firmatari, dai vertici delle forze armate italiane sarebbero arrivati gli ordini ai comandi diretti alla predisposizione nell'eventualità di un conflitto;

già nel marzo scorso, con lettera circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito, sono state trasmesse disposizioni per indirizzare "tutte le attività di addestramento, anche quelle dei minori livelli

ordinativi" al "warfighting", predisponendo allo stato di allerta i contingenti militari, qualora uno dei Paesi fosse interessato dal conflitto in corso;

è evidente che il potenziamento di tutti gli assetti e i dispositivi, inclusa la massima disponibilità del personale a essere richiamato, non deponga verso previsioni rassicuranti;

in tale ottica si inquadrano anche le pressanti richieste avanzate da numerose parti politiche di un aumento delle spese militari fino al 2 per cento del PIL. Come se non bastasse, sempre su questo - per noi - pericoloso indirizzo, il ministro Guerini ha recentemente preannunciato, durante l'audizione nelle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, persino l'invio di altri e più pesanti materiali d'armamento letali. Il ministro, invero, ha discusso, genericamente, di armi in grado di neutralizzare le postazioni d'attacco russe. Nella medesima occasione ha ribadito, altresì, la completa disponibilità del nostro Paese a favorire un ulteriore ampliamento della NATO con l'ingresso di nuovi Paesi. Il che pregiudicherebbe, ancor più, la possibilità di ripristinare una trattativa di pace con la Federazione Russa;

fornire armi a un Paese in conflitto è un atto che alimenta la spirale di guerra e suscita estrema apprensione per le conseguenze, nefaste, che tale impiego potrebbe comportare;

le armi fornite vengono assegnate anche alla popolazione civile, così come stabilito dalle autorità ucraine, con risvolti drammatici per la stessa popolazione coinvolta;

a oggi, secondo fonti ucraine, hanno perso la vita nel conflitto circa 3.800 civili, di cui 215 bambini;

oltre al dato umano, è doveroso ricordare come fornire armamenti a un Paese in conflitto sia vietato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la quale regola l'esportazione e la fornitura dei materiali di armamento in base a un principio attento alla mancanza di adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti e al fatto che le autorità del Paese destinatario siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali, alle quali l'Italia aderisce;

in un'intervista all'agenzia ufficiale cinese "Xinhua", secondo la trascrizione pubblicata sul sito *web* del Ministero degli esteri di Mosca, il ministro Russo Sergei Lavrov ha affermato che per risolvere la crisi ucraina devono "smettere di fornire armi a Kiev";

dal mese di febbraio l'Unione europea, quale tentativo di mantenere la massima pressione sulla Russia, ha imposto a Mosca cinque pacchetti di sanzioni, tra cui sanzioni individuali, sanzioni economiche e misure diplomatiche; tali imposizioni sono risultate, come è noto, vane e, anzi, hanno sortito esiti ancor più aggressivi e non certo minimamente risolutivi rispetto al conflitto;

storicamente le sanzioni finanziarie, quale strumento di pressione politica, si sono dimostrate inefficaci e, in particolare, quelle attualmente imposte alla Russia, hanno comportato gravi e pesanti ricadute sul nostro tessuto produttivo, sistema bancario e sull'approvvigionamento energetico, potenzialmente in grado di ridimensionare traumaticamente la manifattura italiana in un contesto di drastico impoverimento industriale dell'intera Europa;

l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Germania, a essere maggiormente dipendente dal gas russo, con un'importazione del 38 per cento del gas che viene consumato, pari a circa 29 miliardi di euro; la Banca d'Italia ha ipotizzato tre scenari economici: nello scenario migliore l'Italia perde l'1,7 per cento del PIL, nello scenario intermedio il 2,5 per cento e nel peggiore il 5,2 per cento, ma gli effetti sistemici possono essere persino peggiori se si connettono con contemporanei e probabili *shock* finanziari di grande portata; il conflitto Russia - Ucraina, dunque, avrà un costo che oscilla tra i 1.700 - 3.600 euro per singola famiglia italiana;

inoltre, anche le imprese stanno subendo un'impennata del costo del gas e delle materie prime, con una volatilità finanziaria a cui non riescono a far fronte. Questo comporterà una diminuzione della produzione con conseguenti licenziamenti;

l'Italia è il 7° fornitore mondiale della Russia che, a sua volta, è il 14° mercato di destinazione dell'*export* italiano per un valore di oltre 7 miliardi di euro e un interscambio commerciale di 20 miliardi di euro; l'azzeramento delle esportazioni italiane verso la Russia ha causato un calo di crescita dello 0,2 per cento nel 2022 e di un ulteriore 0,1 per cento del 2023;

i rischi di *escalation* delle azioni belliche sono richiamati, quotidianamente, dalle valutazioni e dalle dichiarazioni tanto degli analisti militari quanto degli stessi protagonisti delle decisioni aventi

implicazioni belliche, compresa la prospettiva dell'uso di armamenti capaci di portare la guerra su teatri molto più vasti rispetto all'attuale conflitto;
considerato che per addivenire ad una risoluzione del conflitto, quale unica soluzione che potrebbe limitare le conseguenze civili ed economiche, è necessario utilizzare tutti gli strumenti di diplomazia per favorire un dialogo tra tutte le parti,
impegna il Governo:

- 1) a promuovere e organizzare al più presto una conferenza di pace, a Roma o in un altro Paese europeo, per risolvere il conflitto Russia - Ucraina e limitare le gravi conseguenze che si paventano;
- 2) a non inviare altro materiale d'armamento in Ucraina, di alcun genere;
- 3) a informare, in ogni caso e puntualmente, il Parlamento, nelle Commissioni di competenza Esteri e Difesa, sui dettagli di nuove ed eventuali forniture di equipaggiamenti bellici, indicando la spesa effettuata, la tipologia di materiale e le quantità;
- 4) a non incrementare, nei prossimi anni, le spese militari, mantenendole in linea con quelle determinate per l'anno 2020;
- 5) a non appoggiare ulteriori adesioni alla NATO.

(1-00486)

Interrogazioni

[FEDELI](#), [D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [LAUS](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [ROJC](#), [TARICCO](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [PORTA](#), [MARILOTTI](#), [GIACOBBE](#), [STEFANO](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la RAI (Radiotelevisione italiana) è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, costituzionalmente tutelato, idoneo, tra gli altri, a garantire l'attuazione concreta della democrazia attraverso una trasparente e corretta informazione su fatti nazionali ed internazionali ed un pieno sviluppo socio-culturale dell'uomo e del cittadino;

come confermato da copiosa giurisprudenza, la RAI è un organismo di diritto pubblico tenuto all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, nell'ambito della *mission* istituzionale, a gestire progetti ed esternalizzazioni di attività secondo responsabilità ed etica;

con riferimento alle riprese, a partire dalla metà degli anni Novanta, la RAI si affida a società di produzione televisiva distribuite sul territorio nazionale iscritte nel proprio Albo fornitori e costituite in gran parte da micro imprese con meno di cinque dipendenti;

il rapporto tra la RAI e le società di servizi è regolato da un contratto, di durata variabile da 6 mesi ad 1 anno, che stabilisce gli obblighi da parte dei *service* e indica unilateralmente un tariffario di riferimento per le prestazioni. Tariffe contrattuali che non sono state mai adeguate in relazione ai dati ISTAT, ma sottoposte ad un continuo ribasso, annunciato anche per il 2022;

a fronte dell'impegno richiesto alle imprese di servizi di garantire la disponibilità giornaliera di 24 ore per 365 giorni all'anno senza un numero minimo garantito di prestazioni giornaliere e con continue richieste di aggiornamenti tecnologici, onerosi in termini economici, si rende estremamente difficoltoso trovare una utilità in questo tipo di contratto, in quanto le imprese medesime sono comunque tenute a sostenere costi fissi al fine di garantire la disponibilità degli operatori (assunti, peraltro, con contratto di lavoro subordinato) che, di fatto, annullano la convenienza di prestare l'attività;

come conseguenza, la riduzione delle tariffe in convenzione non rende più sostenibili da parte dei *service* il rispetto dei livelli economici dei CCNL, sottoposti invece a periodici rinnovi, e quello di alcune clausole contrattuali quali: mancati festivi e notturni, franchigie chilometriche, orario di lavoro, obblighi di reperibilità non retribuiti,

si chiede di sapere:

se la RAI, nell'ambito della sua *mission* istituzionale, possa adottare comportamenti non in linea con gli obblighi richiamati dal Codice etico che inducono, di fatto, le società private ad erogare servizi a prezzi fissi di importo inferiore al reale costo del lavoro da sostenere e nettamente minori rispetto alle tariffe adottate dai *broadcaster* pubblici europei;

se si ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valutare l'avvio di un meccanismo di negoziazione contrattuale attraverso le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore interessato al fine di stabilire obblighi e tariffe congrue rispetto alle prestazioni richieste dalla RAI.

(3-03319)

[D'ALFONSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con determinazione DPF020/12 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto "Pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria individuati dalle Aziende USL per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 34 A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i.", sono state individuate 170 carenze per l'intera Regione Abruzzo, di cui 31 per l'Azienda USL PESCARA e tra queste 1 nell'ambito di Scafa - Abateggio - Alanno - Caramanico - Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice - Sant'Eufemia a Maiella - Salle San Valentino-Serramonacesca - Turrivalignani a partire dal 1° maggio 2022;

in data 1° maggio 2022 è andato in pensione il medico che forniva assistenza primaria nei comuni di Salle, Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme e in quest'ultimo comune un altro medico convenzionato prossimo alla pensione è in procinto di raggiungere il numero massimo di assistiti;

sono scaduti i termini per presentare domanda di trasferimento e, per quanto dato sapere, non vi sono state adesioni di medici riguardanti "l'Ambito di Scafa - Abateggio - Alanno - Caramanico - Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice - Sant'Eufemia a Maiella - Salle - San Valentino Serramonacesca - Turrivalignani (dal 1° maggio 2022) con obbligo di garantire l'assistenza nei Comuni di Caramanico, S Eufemia e Salle";

considerato che:

tale circostanza ha determinato la mancanza di un presidio medico di assistenza primaria nei comuni di Salle e Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme per tutti i cittadini precedentemente assistiti dal medico andato in pensione, il quale assicurava a rotazione la sua presenza in ciascun comune, consentendo alla popolazione, prevalentemente anziana, di fruire del servizio;

dal 1° maggio 2022 la popolazione dei comuni citati si è trovata costretta a scegliere un nuovo medico curante, che, non prestando servizio in paese, pone l'utenza nella condizione di doversi spostare anche per la prescrizione di una semplice ricetta,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire a tutti i cittadini l'effettivo diritto all'assistenza sanitaria e, in particolare, a quelli dei territori dei comuni citati, che per via dell'età media avanzata si trovano peraltro in condizione di maggiore fragilità;

quali misure intenda adottare, anche con la previsione di incentivi e il coinvolgimento dei livelli territoriali interessati, per risolvere in modo strutturale il problema della carenza di medici nei comuni citati.

(3-03320)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAVANELLI](#), [L'ABBATE](#), [QUARTO](#), [GAUDIANO](#), [VANIN](#), [NATURALE](#), [ROMANO](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [DE LUCIA](#), [LOREFICE](#), [CROATTI](#), [FERRARA](#), [MANTOVANI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 5 giugno 2019, l'Unione europea ha approvato la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la Direttiva è stata recepita con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2021, n. 285;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "decreto semplificazioni") ha modificato il comma 1 dell'articolo 219-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) imponendo tra le modalità di riutilizzo e riciclo di determinati prodotti di plastica, sistemi di restituzione con cauzione e sistemi per il riutilizzo degli imballaggi;

inoltre il "decreto semplificazioni" 2021 ha modificato il comma 2 del suddetto art. 219-*bis* prevedendo: "Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo";

considerato che:

in Italia, nel 2020, sono state consumate 5,9 milioni di tonnellate di polimeri fossili, ovvero circa 100 kg a persona;

ogni chilo di plastica prodotto immette circa 1,7 kg di CO2 nell'atmosfera;

il 42 per cento della plastica consumata in Italia viene utilizzata nel settore degli imballaggi e dell'usa e getta;

un sistema di deposito e cauzione, renderebbe possibile il recupero del 90 per cento degli imballaggi immessi in commercio;

altri Stati membri dell'Unione europea come Francia, Spagna, Austria e Germania hanno già adottato diverse misure che attuano e superano la Direttiva (UE) 2019/904;

più di dieci Stati membri dell'Unione europea hanno già attivato sistemi di restituzione con cauzione e i restanti ne hanno annunciato l'introduzione nei prossimi quattro anni,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi per l'emanazione del regolamento relativo ai sistemi di restituzione con cauzione e ai sistemi per il riutilizzo degli imballaggi;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare ulteriori misure per diminuire le emissioni di CO2 e la produzione di polimeri fossili, che mettano l'Italia tra i Paesi da cui prendere esempio negli sforzi verso l'eliminazione di imballaggi di plastica e plastica monouso.

(4-07003)

[URRARO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Montefibre di Acerra, centro sito nella città metropolitana di Napoli, è un'azienda nata nel 1972 nell'ambito della razionalizzazione delle aziende del gruppo Montedison ed è stata per moltissimi anni un'importante realtà industriale nella produzione di fibre di poliestere;

l'azienda ha operato sino al 2013, quanto la produzione si è fermata in tutti gli stabilimenti, per poi giungere al fallimento nel 2018;

tuttavia la crisi dell'azienda perdura da moltissimi anni e, sebbene agli inizi l'impianto di Acerra desse lavoro ad oltre mille persone, la crisi del settore chimico ridusse il numero dei dipendenti a sole 450 unità all'inizio degli anni Duemila;

a partire dal 2004, i 450 dipendenti dello stabilimento sono stati collocati in cassa integrazione a zero ore;

moltissimi dipendenti sono rimasti per ben undici anni in cassa integrazione, fino a quando, nel 2015, la società proprietaria dello stabilimento ha dichiarato fallimento e i dipendenti, il cui numero si è progressivamente ridotto, sono finiti nelle liste di mobilità, percependo un'indennità mensile di soli 550 euro;

ad oggi, si contano 172 ex dipendenti che sono troppo anziani per ricollocarsi nel mondo del lavoro e troppo giovani per accedere ai trattamenti di quiescenza;

alla crisi aziendale descritta si è aggiunta anche una questione di sanità e sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto presso gli impianti della Montefibre gli operai sono stati per anni a contatto con amianto, agenti chimici cancerogeni e sorgenti radioattive, come testimonia l'alto numero di ex dipendenti deceduti negli ultimi anni per patologie correlate all'esposizione a sostanze cancerogene;

molti ex dipendenti hanno presentato regolare domanda all'INAIL per ottenere il riconoscimento dell'attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, ma tale riconoscimento non è stato conferito a tutti, con la conseguenza per cui in molti casi è stato necessario avviare delle azioni legali,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riconoscere, per tutti i lavoratori dello stabilimento Montefibre di Acerra, l'esposizione all'amianto e consentire ai medesimi di accedere alle misure previdenziali previste a normativa vigente.

(4-07004)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nei prossimi anni lasceranno il Servizio sanitario nazionale migliaia di medici per effetto, sia del raggiungimento dei limiti pensionabili, sia per il ricorso a "quota 100", creando un vuoto di organico nelle strutture sanitarie pubbliche;

ogni anno in Italia si laureano in medicina circa 10.000 giovani, dei quali solamente 6.000 riescono ad entrare nelle scuole di specializzazione a causa della carenza di centri abilitati alla specializzazione;

secondo stime fornite dalla ANAO-ASSOMED, nel 2027 si avranno oltre 95.000 laureati a fronte di un'offerta formativa di 6.200 contratti di specializzazione *post* laurea e 1.000 borse per diventare medici, pertanto, circa 30.000 medici non avranno uno sbocco formativo *post* laurea;

il numero chiuso per entrare nella facoltà di medicina appare, alla luce di quanto sta emergendo, una barriera che non ha più senso di esistere, poiché, come dichiarato recentemente anche dal Sottosegretario alla salute Andrea Costa durante un incontro presso il Polo "Fibonacci" dell'Università di Pisa: "è diventato anacronistico procedere ad una selezione meritocratica degli aspiranti studenti con un semplice test d'ingresso. Sostengo la possibilità di accesso all'iscrizione per tutti e una scrematura, attraverso una selezione entro i primi due anni del percorso formativo: solo così sarà possibile dare l'opportunità a tutti di esprimere le proprie competenze, professionalità, ma anche l'imprescindibile componente umana",

si chiede di sapere:

quali soluzioni intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire un maggiore accesso alla specializzazione da parte dei medici laureatisi in Italia, consentendo loro la possibilità di concludere il percorso di studi in Italia;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire adeguati livelli occupazionali in un settore di assoluta rilevanza, come quello della sanità pubblica;

se non reputi necessario intervenire sul sistema della formazione dei medici, puntando sulla programmazione e soprattutto sull'aumento delle borse da destinare alle scuole di specializzazione medica, al fine di colmare l'inevitabile futuro vuoto di organico nella sanità pubblica e garantire la giusta e dovuta assistenza pubblica ai cittadini.

(4-07005)

[MANTOVANI](#), [TONINELLI](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [D'ANGELO](#), [CIOFFI](#), [FENU](#), [DONNO](#), [CORBETTA](#), [RICCIARDI](#), [CROATTI](#), [VANIN](#), [PRESUTTO](#), [LOREFICE](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMAGNOLI](#), [MAUTONE](#), [ROMANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la pubblica amministrazione.* -

(4-07006)

(Già 3-03229)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il *trading on line* permette di acquistare e vendere dei titoli o prodotti finanziari attraverso un *computer* e una connessione *internet* da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo principale è quello di guadagnare sulla differenza fra prezzo di acquisto e vendita. Un meccanismo semplice, ma in verità altamente rischioso, in quanto potrebbe far perdere all'investitore l'intero patrimonio. Tutte le piattaforme *on line* che fanno *trading* chiedono ai clienti di versare una somma di denaro per poter iniziare ad operare;

dal mese di febbraio 2022, la signora M. è una delle tante persone che ha intrapreso attività di *trading on line* per scoprire, purtroppo, solo successivamente che il sito a cui si è rivolta, "Omigoo.ou", offriva abusivamente servizi/prodotti finanziari in assenza delle necessarie autorizzazioni;

in particolare, la signora M. ha investito inizialmente 250 euro attraverso "Omigoo.ou", per poi arrivare a bonifici (tutti privi di causale) anche di 40.000 euro in un solo giorno, versando un totale di 130.000 euro, denaro che si è completamente volatilizzato;

i bonifici venivano effettuati tutti in Lituania (beneficiario, appunto, "Omigoo Ou" - Banca Uab Phoenix Payments, Vilnius Lithuania Mesiniu 5), senza che l'istituto di credito da cui partivano, ovvero Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il quale la signora M. ha un conto corrente, evidenziasse

l'anomalia nell'operatività del conto della propria cliente;
l'istituto italiano, infatti, avrebbe quantomeno dovuto bloccare i bonifici superiori ai 12.500 euro, se non altro perché lo stretto arco temporale con il quale venivano disposte tutte le operazioni rispetto alla consueta operatività di conto corrente della signora, con modalità di bonifico istantaneo/estero, dovevano far sorgere nell'intermediario un dubbio sulla legittimità delle operazioni in esame ed il conseguente blocco cautelativo (Abf Coll. Milano dec. 888/2011 - Abf Coll. Bologna 11849/2017). Nei confronti della signora M. ciò non è avvenuto, in evidente contrasto con gli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario;
inoltre, non vigilando, Intesa Sanpaolo S.p.A. è venuta meno a quegli che sono gli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia dell'1 gennaio 2020 per contrastare l'antiriciclaggio, con particolare riferimento ai "Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari di un paese terzo" e alle "Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità";
considerato che:
le società che si occupano di *trading on line* devono avvalersi per legge di personale qualificato, ovvero di consulenti finanziari, come previsto dal regolamento di attuazione della CONSOB n. 11522/98. Unica eccezione, quella prevista nella comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999: «Se la promozione del collocamento avviene tramite un sito - che non ha dei referenti individualizzati, ma si rivolge alla generalità dei potenziali investitori - non sarà necessario l'utilizzo di promotori. Se al contrario l'attività suddetta - da parte della società d'intermediazione - avviene tramite posta elettronica e ha un referente individualizzato, sarà necessario avvalersi di promotori salvo che l'iniziativa parta dall'investitore». Nei casi di condotte truffaldine, le società si avvalgono di semplici venditori, affabulatori che devono convincere i malcapitati clienti a investire quanto più denaro possibile sulla piattaforma;
vi sono inoltre società che fanno *trading on line* prive di licenza, molte delle quali hanno sede fuori dall'Unione europea. Tutte società che agiscono allo stesso modo, tramite telefonate o attraverso pubblicità su *internet*. Una volta registrati ed effettuati i primi versamenti, ai clienti vengono assegnati gli *account manager*, che ogni giorno segnalano gli investimenti da effettuare, senza mai però ricorrere agli *stop loss*, le chiusure automatiche, per evitare perdite oltre un certo prezzo, e che chiedono nuovi versamenti nell'illusione di recuperare le perdite, che invece si moltiplicheranno. Secondo molte delle denunce raccolte dalle associazioni per i consumatori, queste società spesso fanno di tutto per non restituire ai loro clienti quanto investito e a volte caricano loro tasse inesistenti, come è avvenuto per la signora M., alla quale una fantomatica consulente ha chiesto ben 40.000 euro di tasse;
nella maggior parte dei casi alle spalle ci sono organizzazioni criminali internazionali. Come emerge da un *report* della CONSOB, infatti, la sede è quasi sempre in paradisi fiscali e legali come le Isole Marshall o le Isole Vergini Britanniche. Ma alle spalle ci sono anche Paesi più vicini come la Bulgaria e, in alcuni casi, anche l'Italia;
considerato inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), insieme con le autorità nazionali, dopo aver riscontrato che il 74-89 per cento dei conti al dettaglio è generalmente in perdita sugli investimenti effettuati, con perdite medie che vanno da 1.600 a 29.000 euro per cliente, ha stabilito dal 2018 che le opzioni binarie e i contratti per differenze (CFD) sono troppo pericolosi per i piccoli investitori, vietando le prime e disponendo sui secondi forti limitazioni. Limitazioni superate dalle società di *trading* che invogliano i piccoli risparmiatori a chiedere di diventare clienti professionali. Nonostante il divieto, molte società extracomunitarie continuano a proporre agli investitori sia le opzioni binarie che i contratti per differenze,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se ritenga di dover verificare se l'Istituto bancario in questione sia venuto meno agli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia dell'1 gennaio 2020;
se intenda attivarsi, anche in accordo con Banca d'Italia e CONSOB, per promuovere uno studio

indipendente finalizzato a capire quanti soldi girano nel settore, quanta gente è coinvolta, quanto perde e quanto sono diffuse le pratiche vietate, in modo da poter intervenire tempestivamente e con tutti i mezzi disponibili contro un fenomeno che purtroppo sta crescendo vertiginosamente.

(4-07007)

[GRANATO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la relazione del 30 marzo 2022 resa dalla BioNTech alla Commissione Federale degli Stati Uniti "Securities and Exchange" su quanto prodotto sul vaccino anti SARA.CoV-2 è a parere dell'interrogante gravemente allarmante e sconfessa le più rosee aspettative sostenute dalla campagna vaccinale governativa in quanto, a pag. 12, si legge: "Il vaccino COVID-19 è stato sviluppato sulla base della sequenza genetica del virus ancestrale SARS-CoV-2 che è stato rilevato per la prima volta. Il virus SARS-CoV-2 continua ad evolversi e le nuove varianti del virus o di quelli che sono già in circolazione possono rivelarsi più trasmissibili o causare forme più gravi di malattia COVID-19 rispetto ai ceppi predominanti osservati fino ad oggi. Il nostro vaccino potrebbe non essere altrettanto efficace nella protezione contro i ceppi varianti esistenti e futuri del virus SARS-CoV-2 quanto lo forse contro il virus ancestrale. Mentre continuiamo a monitorare i ceppi emergenti di SARS-CoV-2, intraprendiamo indagini precliniche sull'immunogenicità di BNT162b2 contro nuove varianti e sviluppiamo versioni modificate di BNT-162b2, questi sforzi potrebbero non avere successo e il fallimento di adattare il nostro vaccino alle varianti del virus SARS-CoV-2 potrebbe portare a significativi danni alla reputazione e influire negativamente sui nostri risultati finanziari. È anche possibile che possiamo spendere risorse significative per adattare il nostro vaccino COVID-19 per proteggerci dalle varianti del virus SARS-CoV-2, ma che un mercato per questo vaccino adattato non si sviluppi o la domanda non sia in linea con le nostre proiezioni o spese di costo. Inoltre, anche se riusciamo a sviluppare un vaccino adattato e c'è un mercato per questo nuovo vaccino, in futuro potrebbe esserci un nuovo ceppo del virus e il nostro vaccino adattato potrebbe non essere altrettanto efficace nel proteggere da tale futuro ceppo variante";

nella stessa relazione, a pag. 15, si legge: "Il nostro vaccino COVID-19 ha ottenuto la piena approvazione della FDA statunitense per le persone di età pari o superiore a 16 anni, l'autorizzazione all'uso di emergenza o limitato in un certo numero di paesi e l'approvazione per l'uso in alcuni altri paesi. Il nostro vaccino COVID-19 non è ancora stato approvato dalle autorità di regolamentazione in molti di questi paesi. Noi e Pfizer intendiamo continuare a osservare il nostro vaccino COVID-19 e altre varianti di un candidato vaccino COVID-19 negli studi clinici globali. È possibile che i dati successivi di questi studi clinici non siano così favorevoli come i dati che abbiamo presentato alle autorità di regolamentazione per supportare le nostre domande di autorizzazione all'uso di emergenza, immissione in commercio o approvazione condizionata all'immissione in commercio o che le preoccupazioni relative alla sicurezza del nostro vaccino COVID-19 derivino dall'uso diffuso del nostro vaccino COVID-19 al di fuori degli studi clinici. Il nostro vaccino COVID-19 potrebbe non ricevere l'approvazione al di fuori dell'impostazione di utilizzo di emergenza nei paesi in cui non è attualmente approvato, il che potrebbe influire negativamente sulle nostre prospettive commerciali";

a pag. 8, infine, è riportato: "Potremmo non essere in grado di dimostrare sufficiente l'efficacia o la sicurezza del nostro vaccino COVID-19 e / o le formulazioni specifiche per le varianti e per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea o in altri paesi in cui il vaccino è stato autorizzato per l'uso emergenziale o ha ottenuto l'approvazione condizionata alla commercializzazione. Eventi avversi significativi possono verificarsi durante i nostri studi clinici o anche dopo aver ricevuto l'approvazione normativa, che potrebbero ritardare o terminare gli studi clinici, ritardare o impedire l'approvazione normativa o l'accettazione sul mercato di uno qualsiasi dei nostri prodotti candidati. Lo sviluppo clinico comporta un processo lungo e costoso con un esito incerto e possono verificarsi ritardi per una serie di motivi al di fuori del nostro controllo. Gli studi clinici dei nostri prodotti candidati potrebbero essere ritardati e alcuni programmi potrebbero non avanzare mai in clinica o potrebbero essere più costosi da condurre di quanto prevediamo, ognuno dei quali può influire sulla nostra capacità di far funzionare l'azienda e avrebbe un impatto negativo materiale sulla nostra attività. Lo sviluppo di farmaci a mRNA presenta notevoli rischi clinici e

normativi a causa della limitata esperienza regolatoria con le immunoterapie di mRNA";
dalla relazione, quindi, si ammette che: 1) le aziende farmaceutiche hanno interessi a tutelare la propria reputazione commerciale e garantirsi proventi economici e ciò farebbe dubitare sull'imparzialità degli studi clinici da loro stessi condotti; pertanto, sarebbe meglio escluderli da tale progetto e nominare centri clinici indipendenti; 2) non è possibile dimostrare l'efficacia del vaccino; 3) è probabile che quanto promesso circa l'efficacia del vaccino, non sia vero perché quanto risulterà dagli studi clinici potrebbe smentire quanto paventato per ottenere il permesso all'uso emergenziale (in poche parole: il vaccino funziona finché non si dimostra che non funziona, esattamente l'opposto degli assiomi scientifici); 4) la sperimentazione potrebbe interrompersi, sia perché il vaccino si paleserà inefficace, sia perché i costi potrebbero risultare insostenibili;

alla luce di queste affermazioni che hanno coinvolto anche la Pfizer, come ammesso dalla BioNTech nella relazione, si evidenzia che i *report* clinici sulle infezioni COVID-19, che colpiscono i vaccinati in Italia, confermano questi dati, gettando ombre sull'efficacia protettiva del vaccino. Anche la clinica medica dimostra l'inefficacia vaccinale nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, così come è stato dimostrato anche dal terzo fascicolo contenente numerose cartelle cliniche giunte, in forma anonima, all'Associazione Avvocatura degli Infermieri, dove su un totale di 40 pazienti, 2 avevano fatto la prima dose, 21 avevano completato il ciclo vaccinale primario, 9 avevano fatto anche la terza dose e 8 non erano vaccinati, tutti COVID-19, tutti sintomatici gravi e in terapia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della prospettata inefficacia vaccinale o, quantomeno, dei dubbi sull'efficacia vaccinale;

se fosse a conoscenza che la sperimentazione è ancora in corso e che non sono certi i risultati e neppure se tale sperimentazione sarà conclusa;

se fosse a conoscenza che i benefici sbandierati dalle case farmaceutiche rispondessero ad esclusive finalità di *marketing* non corrispondendo, parimenti, la stessa efficacia sul piano scientifico;

se non ritenga non solo opportuno, ma indispensabile assegnare gli studi clinici sull'efficacia vaccinale e sugli eventi avversi a nuclei di studiosi indipendenti e non connessi alle case farmaceutiche, come invece sta avvenendo;

se non ritenga opportuno impedire la pubblicità per l'adesione alla campagna vaccinale ai medici pagati dalle case farmaceutiche, come invece attualmente avviene;

se il Governo intenda proseguire con l'introduzione di norme che prevedano l'obbligo vaccinale ponendo a rischio, ad avviso dell'interrogante, la salute dell'intera comunità sottoposta ancora all'obbligo di cui al decreto-legge n. 44 del 2021 per gli eventi avversi;

quali provvedimenti verranno adottati, laddove si intendesse proseguire con l'obbligo vaccinale, nonostante, secondo l'interrogante, la vaccinazione "subita" dai sanitari non protegga affatto i pazienti, in materia di ristori risarcitori e indennizzi da liquidarsi a favore degli obbligati danneggiati dal vaccino.

(4-07008)

[PARAGONE](#), [DE VECCHIS](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Banca Nazionale del Lavoro- BNL è stata protagonista della storia d'Italia. Fondata nel 1913, è diventata la banca nazionale più grande del sistema alla fine del secolo scorso e, dopo un periodo di crisi, è entrata a fare parte del gruppo BNP-Paribas;

negli ultimi 15 anni si è rilanciata attraverso l'integrazione con il *partner* francese, che ha apportato managerialità e tecnologie che hanno consentito il raggiungimento di risultati *record*: 238 milioni di utili nel 2021 e 65 nel primo trimestre 2022;

oggi il nuovo *management* ha presentato un piano industriale che prevede la chiusura di 150 sportelli su 800, una spesa di circa 300 milioni di euro per il rifacimento delle agenzie, peraltro recentemente ristrutturate, e l'esternalizzazione di circa 840 lavoratori, di cui 300 nel comparto IT e 540 nel comparto *back-office*;

questo piano rischierebbe, a giudizio degli interroganti, di fare uscire la banca dal mercato, riducendo la presenza territoriale, già inferiore alla concorrenza, pur impiegando risorse economiche in ristrutturazioni e arredamenti, ma espellendo risorse umane dall'azienda;

stando a quanto riferito agli interroganti, non sarebbe chiaro quale senso possa avere l'esternalizzazione di 540 risorse del *back-office*, considerato che tutti gli obiettivi fissati sarebbero stati raggiunti e che BNL rappresenta ormai uno *standard* qualitativo a livello nazionale nel settore. Rispetto a tali perplessità, il *management* avrebbe riferito inefficienze operative, ritenute pretestuose, e, a quanto risulta agli interroganti, intenderebbe per tale ragione trasferire i dipendenti ad Accenture, colosso della consulenza aziendale, per ridurre i costi e licenziare indirettamente quelle stesse risorse che con il loro impegno hanno consentito il rilancio della banca in questi anni;

inoltre, per quanto riguarda la gestione dei dati trasferiti ad Accenture, al momento non si può essere certi che i livelli di sicurezza contro gli *hacker* siano al pari di quelli adottati da BNP-Paribas e questo costituirebbe con grave pregiudizio per i clienti;

considerato che:

sarebbero stati inseriti nella lista degli esuberanti circa 200 lavoratori fragili e affetti da malattie professionali, che verrebbero verosimilmente licenziati da Accenture insieme a quelli che non conoscono la lingua inglese;

è del tutto evidente, a parere degli interroganti, l'intenzione degli azionisti francesi di procedere alla scomposizione della banca, che ha rappresentato e rappresenta un importante pezzo di storia italiana e che tuttora svolge una funzione primaria nel sistema nazionale. Un altro modo per demolire il sistema Italia nell'ottica di una sottomissione del Paese a interessi stranieri;

visto che stando a quanto si apprende da organi di stampa, la BNL avrebbe comunicato ai dipendenti l'apertura di un "*dossier Golden Power*" sulla banca stessa da parte del Governo, confermando anche ai sindacati la circostanza e dichiarando di aver già pronte le risposte ai quesiti dell'Esecutivo, tanto che l'esternalizzazione dei 530 addetti del *back-office* dovrebbe semplicemente slittare da maggio a giugno 2022,

si chiede di sapere se il Governo confermi l'applicazione della disciplina della *Golden Power* al caso BNL e l'intenzione di porre il veto sull'intera operazione di esternalizzazione ad Accenture, per evitare il rischio licenziamento di molti lavoratori, che non avrebbero nemmeno le competenze per essere impiegati in una società americana di consulenza.

(4-07009)

[AUGUSSORI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da alcune settimane si assiste ad una recrudescenza di episodi di violenza politica a Como, a Lodi, e a Monza;

a Monza praticamente in ogni quartiere sono stati danneggiati o strappati i manifesti elettorali della Lega;

a Como, nel quartiere Sagnino, sono stati vandalizzati i cartelli che spiegavano le attività compiute dal movimento politico per il rilancio del turismo;

a Lodi, prima sono stati danneggiati dei manifesti pubblicitari del candidato sindaco Sara Casanova, successivamente sono stati strappati anche i cartelloni dove la politica appare con l'assessore regionale della Lega Pietro Foroni, ed ora sono altresì comparse sugli stessi scritte minacciose indirizzate sempre al sindaco Sara Casanova e all'assessore Pietro Foroni;

staccare, strappare o vandalizzare manifesti elettorali è un illecito, come prevede l'articolo 8 della legge n. 212 del 1956 ("Norme sulla propaganda elettorale"), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro;

all'autorità di pubblica sicurezza compete la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

a parere dell'interrogante la qualità della democrazia si misura anche con il rispetto verso l'avversario e con la liberalità e pluralismo delle idee;

punire i responsabili di tali gesti non basta, serve arrivare ad una nuova cultura politica, che si fondi sul rispetto delle idee,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per prevenire, prima ancora che reprimere, questi comportamenti criminosi, particolarmente odiosi, perché volti a intimidire e, pertanto, a impedire il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

(4-07010)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03320 del senatore D'Alfonso, sulla carenza di medici in alcuni comuni della provincia di Pescara.

